



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 172

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 23 giugno 2009

I N D I C E

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri - Senato) e III (Affari esteri e comunitari - Camera)	Pag. 3
---	--------

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag. 6
---	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 9
2 ^a - Giustizia	» 10
3 ^a - Affari esteri	» 12
4 ^a - Difesa	» 18
5 ^a - Bilancio	» 24
7 ^a - Istruzione	» 27
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 35
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 39
11 ^a - Lavoro	» 41
12 ^a - Igiene e sanità	» 68

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 73
Per la sicurezza della Repubblica	» 78
Per l'infanzia	» 79
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 82

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 84
--	---------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 86
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 88
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	» 90

CONVOCAZIONI	Pag. 91
------------------------	---------

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	Pag. 115
---	-----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD: Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Martedì 23 giugno 2009

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato

DINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Marco Zupi e il dottor Giulio Giangaspero, rispettivamente vice direttore e ricercatore del Centro Studi di Politica Internazionale, il professor Andrea Margelletti e il dottor Saverio Cascone, rispettivamente presidente e Senior Analyst del Centro Studi Internazionali, il professor Stefano Silvestri e il dottor Ettore Greco, rispettivamente presidente e direttore dell'Istituto Affari Internazionali, e la dottoressa Francesca Delicata e il professor Paolo Cotta Ramusino, rispettivamente responsabile per la programmazione, eventi e progetti speciali e Associate Researcher dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso del Senato e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della governance mondiale: audizione di rappresentanti di enti di ricerca nel campo delle relazioni internazionali

Dopo un breve indirizzo introduttivo il presidente DINI dà la parola al dottor Greco, direttore dell'Istituto Affari internazionali (IAI).

Il dottor GRECO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per ulteriori approfondimenti il dottor SILVESTRI, presidente dello IAI.

Prendono la parola per formulare osservazioni e porre quesiti il presidente DINI e il deputato Fiamma NIRENSTEIN (*PdL*).

Dopo un intervento del presidente DINI, il dottor SILVESTRI, presidente dello IAI, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente DINI dà la parola al dottor ZUPI, vice direttore del Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI), il quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il presidente DINI, dopo un breve intervento, dà quindi la parola al dottor COTTA RAMUSINO, *Associate Researcher* dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), il quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il presidente DINI, dopo un breve intervento, dà la parola al dottor MARGELLETTI, Presidente del Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.), il quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un intervento del presidente DINI, il dottor MARGELLETTI, Presidente del Ce.S.I., fornisce ulteriori precisazioni.

Prende la parola per formulare osservazioni il vice presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei deputati NARDUCCI (*PD*).

Il presidente DINI ringrazia quindi i quattro istituti per questo utile confronto che consolida il rapporto di collaborazione con il Parlamento

nell'attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale. Dichiara infine conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****2^a (Giustizia)**

Martedì 23 giugno 2009

65^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(733-B) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
– e **petizione n. 660 ad esso attinente**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Il presidente BERSELLI ricorda che nella seduta precedente era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto nel pomeriggio di ieri, senza che peraltro fosse chiusa la discussione generale.

Nella seduta odierna e in quella già convocata per le ore 14 di domani, si chiuderà la discussione generale e si passerà all'esame e alla votazione degli emendamenti. Qualora l'esame del disegno di legge non dovesse essere concluso in quella seduta, le Commissioni riunite saranno ulteriormente convocate, sempre per domani, in seduta notturna, e ciò in considerazione del fatto che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per martedì 30 giugno.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (PD) esprime il disagio per le condizioni in cui le Commissioni riunite sono costrette a lavorare: infatti, nell'aula della Commissione affari costituzionali

non vi sono sufficienti posti a sedere per tutti i senatori. Invita a richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un'aula più ampia.

Il PRESIDENTE assicura che si sta adoperando affinché le Commissioni riunite possano tenere le prossime sedute in un'aula di grandezza adeguata.

La senatrice INCOSTANTE(*PD*), dopo aver sottolineato le carenze che il testo approvato dalla Camera dei deputati presenta su alcuni temi come la violenza sulle donne e il contrasto alla criminalità organizzata, rileva che il Governo continua a concentrare l'attenzione sul fenomeno dell'immigrazione clandestina, considerandolo impropriamente una causa diretta della criminalità. La sua parte politica non sottovaluta l'inquietudine generata dal crescente aumento dei flussi migratori, ma ritiene che si dovrebbe intervenire con misure più efficaci e in collaborazione con gli altri Paesi europei, tenendo conto anche della particolare posizione geografica dell'Italia.

Si sofferma, in particolare, sulla previsione di una verifica delle condizioni igienico-sanitarie per le abitazioni di coloro che richiedono l'iscrizione anagrafica. A parte la discriminazione che tale norma determinerebbe rispetto ai cittadini italiani per i quali non è prevista analoga verifica, c'è preoccupazione per l'ampio grado di discrezionalità concesso ai comuni.

Ricorda anche l'istituzionalizzazione delle cosiddette ronde: a suo avviso, la collaborazione da parte delle associazioni dei cittadini, se eccede le forme già attualmente previste, che hanno permesso di realizzare importanti progetti a livello locale, può dare luogo a episodi di conflittualità e di disturbo per l'attività delle forze dell'ordine. Osserva poi che le rilevanti risorse per finanziare l'intervento dei militari nelle attività di sorveglianza e di supporto alle forze dell'ordine avrebbero potuto essere più opportunamente impiegate per la provvista delle dotazioni essenziali delle stesse forze dell'ordine. Infine, il riconoscimento istituzionale delle ronde può, a suo avviso, incoraggiare eccessi di velleitarismo e di protagonismo.

Ricorda, quindi, la proposta di obbligare i medici a segnalare le persone che soggiornano irregolarmente nel Paese contro cui si sono espressi molte associazioni, la Chiesa cattolica e lo stesso ordine dei medici. Si tratta di una ipotesi che potrebbe determinare un pericolo anche per la salute dei cittadini, visto che indurrebbe lo sviluppo di un apparato medico parallelo e clandestino.

Il senatore DE SENA (*PD*) richiama l'attenzione sugli effetti che alcune delle disposizioni in esame possono provocare sull'operato delle forze dell'ordine e della giustizia. Si compiace per il miglioramento delle disposizioni in materia di scioglimento delle amministrazioni comunali per infiltrazione mafiosa, ma osserva che la nuova normativa non è stata estesa alle aziende sanitarie locali, come proposto nel disegno di legge n. 794 di cui è firmatario.

Ribadisce la richiesta di un elenco delle disposizioni in materia di sicurezza introdotte nella legislatura in corso e auspica un aggiornamento normativo organico che privilegi gli interventi di prevenzione da parte della magistratura e delle forze dell'ordine.

La senatrice PORETTI (PD) esprime un giudizio critico sul provvedimento nel suo complesso; con esso, infatti il Governo si limita a reprimere, attraverso un generale ed ingiustificato inasprimento del quadro sanzionatorio, fenomeni sociali di indubbia delicatezza, quali quello dell'immigrazione, senza introdurre misure volte ad evitare l'insorgere dei problemi ad essi collegati. Il disegno di legge si limita a considerare l'immigrazione quale fenomeno criminale, e come tale unicamente da sanzionare. Analogo approccio è stato, peraltro, seguito anche in relazione al fenomeno della prostituzione di strada.

Con riguardo al fenomeno migratorio, osserva come i dati relativi alle richieste annuali di permesso di soggiorno, mostrino che sul nostro territorio risiedono e lavorano onestamente migliaia di immigrati, che il disegno di legge considera irregolari. Ulteriori critiche devono essere mosse al provvedimento sul piano formale: il nuovo articolato del disegno di legge, suddiviso in numerosi e non organici commi è destinato a determinare problemi di carattere applicativo.

Con riguardo al merito si sofferma sul comma 8 dell'articolo 1, il quale reintroduce il reato, obsoleto ed eccessivo, di oltraggio al pubblico ufficiale. Analoghe perplessità destano poi, a suo parere, le modifiche apportate all'articolo 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, ed in particolare la riapertura di strutture penitenziarie sulle isole, nonché il generale inasprimento del regime detentivo. Sottolinea poi, preannunciando all'uopo la presentazione di un emendamento nel corso dell'esame in Assemblea, l'esigenza di introdurre nell'ordinamento italiano l'autonoma fattispecie del reato di tortura.

Conclude esprimendo la propria disapprovazione per le pressioni sugli organi comunitari da parte di illustri membri del Governo al fine di ritardare l'avvio di una procedura di infrazione in relazione al mancato adempimento dell'obbligo di introduzione di un numero unico per le emergenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 23 giugno 2009

112^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) propone che l'esame dei disegni di legge n. 1611 e connessi sia rinviato ad altra seduta. Inoltre, chiede che sulla votazione di tale proposta sia accertata la presenza del numero legale, dichiarando che i senatori del suo Gruppo non parteciperanno alla votazione.

Il senatore PARDI (*IdV*) dichiara che anche i senatori del Gruppo dell'Italia dei Valori non parteciperanno alla votazione.

Si procede alla votazione della proposta di rinvio.

Il PRESIDENTE accerta che la Commissione non è in numero legale per deliberare e pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,25.

Il PRESIDENTE accerta che la Commissione non è in numero legale per deliberare e, considerato anche l'imminente inizio della seduta delle Commissioni riunite 1^a e 2^a, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 23 giugno 2009

66^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente BERSELLI convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la definizione del calendario dei lavori della Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI fa presente di aver proposto nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, testè conclusosi, di procedere, in primo luogo, alla votazione delle osservazioni sull'atto del Governo n. 79 e, successivamente, alla illustrazione dei disegni di legge in materia di intercettazioni. Non essendo stato raggiunto in tale sede un accordo unanime, in particolare sulla sua proposta di tenere nel corso della prossima settimana alcune sedute notturne, avverte che sulla programmazione dei lavori deciderà la Commissione in sede plenaria nella seduta già convocata per domani, mercoledì 24 giugno 2009, alle ore 15,30. Comunica altresì che la seduta notturna odierna sarà sconvocata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già convocata per oggi alle ore 20,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 23 giugno 2009

53^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Partenariato orientale» (COM (2008) 823 def.) (n. 38)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore CABRAS (*PD*) illustra l'atto comunitario in titolo, sottolineando come l'esame dello stesso costituisca una preziosa occasione per avviare, da parte della Commissione, un'analisi della politica estera e di partenariato nei confronti dell'area dell'Europa orientale.

Sottolinea, infatti, come i recenti avvenimenti nel Caucaso abbiano posto l'attenzione sulla delicatezza delle relazioni tra Unione europea e Paesi quali l'Armenia, l'Azerbaijan, la Bielorussia, la Georgia, la Repubblica di Moldova e l'Ucraina. I citati Stati rivestono importanza strategica sotto molteplici punti di vista e, in particolare, da quello delle produzioni energetiche. Risulta pertanto di specifico interesse per l'Europa che in detta area siano istituiti sistemi istituzionali dall'assetto stabile.

Precisa quindi come debba essere svolto un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, occorre prestare particolare attenzione al fine di evitare che una corretta politica di vicinato con i partner orientali si traduca in una serie di mere relazioni bilaterali, che potrebbero in qualche modo compromettere i rapporti con la Federazione russa. Da questo punto di vista, di particolare delicatezza risulta la posizione della Bielorussia e dell'Ucraina.

In secondo luogo, evidenzia come il partenariato orientale non debba condurre ad una minore attenzione rispetto alla politica europea nei con-

fronti dei paesi della sponda Sud del Mediterraneo, rispetto ai quali ritiene di peculiare interesse mantenere intense e proficue relazioni.

Fa osservare, peraltro, come in futuro potrebbe aprirsi l'ulteriore capitolo delle relazioni con i Paesi baltici e del Nord Europa, con evidenti conseguenze sull'equilibrio delle politiche dell'Unione europea.

Il presidente DINI ringrazia il relatore Cabras per l'ampia e articolata illustrazione.

Il sottosegretario CRAXI conferma la sensibilità propria e del Governo rispetto all'esigenza che l'Europa instauri e mantenga intense relazioni con i paesi della sponda Sud del Mediterraneo.

Ricorda, peraltro, come a livello di finanziamenti si sia consentito su una destinazione degli stanziamenti per una quota pari a due terzi relativamente alle politiche verso i paesi mediterranei e pari a un terzo con destinazione ai paesi dell'Europa orientale.

Condivide altresì l'esigenza sottolineata dal relatore nel senso di una particolare cautela nelle politiche rivolte ai paesi terzi, quali Federazione russa e Turchia. I canali diplomatici con la Bielorussia ritiene debbano essere mantenuti a fronte dell'impegno del rispetto dei diritti umani.

Rileva infine come il partenariato orientale costituisca un importante strumento per avvicinare i paesi limitrofi orientali all'Unione europea quale area geopolitica di riferimento.

Il presidente DINI sottolinea a propria volta come la politica di partenariato possa avere un positivo effetto di consentire una situazione di equilibrio e di progressivo riavvicinamento all'ambito europeo dei paesi dell'Est, in una condizione, come quella attuale, di sospensione delle nuove adesioni alla NATO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1574) *Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione*

(Esame e rinvio)

Il relatore COMPAGNA (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando in premessa che la Convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi del 1976, modificando le precedenti convenzioni di Bruxelles del 1924 e del 1957, ha dato vita alla riorganizzazione in senso unitario del regime di limitazione di responsabilità dei crediti marittimi.

Richiama che, quanto all'ambito di applicazione, si stabiliva che la disciplina uniforme si applicasse quando un soggetto abilitato chiedeva

di limitare la propria responsabilità o di ottenere il rilascio di un suo bene o la revoca di una garanzia concessa a suo carico davanti alla giurisdizione di uno Stato Parte. Peraltro ciascuno Stato Parte poteva escludere dalla disciplina uniforme della Convenzione una serie di casi correlati alla nazionalità e residenza del responsabile, alla bandiera della nave coinvolta, alla estraneità all'incidente di cittadini di altri Stati Parte, ad alcune particolari tipologie di navi.

Precisa che la Convenzione originaria è stata ratificata da 35 Stati ed è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° dicembre 1986, mentre l'Italia non l'ha firmata, né vi ha poi aderito. Successivamente, nel 1996, è stato concluso un Protocollo di modifica di detta Convenzione con la principale finalità di aumentare le soglie massime di responsabilità. Le soglie si differenziano a seconda della tipologia di credito (vantato dei passeggeri della nave e non, per morte o lesioni personali e a seconda della stazza della nave). Inoltre, il Protocollo modificativo precisa che la Convenzione e il Protocollo vanno letti e interpretati insieme, quale unico strumento, mentre lo Stato Parte del solo Protocollo, che non sia Parte della Convenzione, sarà vincolato dalle norme della Convenzione come emendate dal Protocollo nei confronti degli Stati Parte di quest'ultimo, mentre non sarà vincolato dalle disposizioni della Convenzione nei confronti degli Stati che sono Parti soltanto di quest'ultima.

Sottolinea che tale ultima ipotesi si attaglia proprio al caso dell'Italia, che non ha ratificato la Convenzione del 1976 a causa dei limiti troppo bassi di responsabilità da essa consentiti ai proprietari ed armatori delle navi, e che intende invece recepire il Protocollo di modifica poiché questo ha elevato i limiti di responsabilità, così garantendo maggiormente i diritti dei creditori. La decisione è stata assunta previa consultazione delle associazioni di categoria degli armatori.

Ricorda peraltro che il Protocollo del 1996 è stato già ratificato da 15 Stati ed è entrato in vigore il 12 maggio 2004.

Si sofferma quindi sul disegno di legge, che reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, ma contiene anche norme di adattamento dell'ordinamento interno rispetto ai contenuti del Protocollo. Infatti, le disposizioni dettate dai Capi I, II e III della Convenzione del 1976, come modificate dal Protocollo del 1996, dalla formulazione dettagliata, si prestano ad essere direttamente trasposte nell'ordinamento interno. Quanto invece alle regole destinate a disciplinare il procedimento di limitazione della responsabilità, che l'articolo 14 della Convenzione rimette alle legislazioni degli Stati Parte, viene delegato il Governo ad emanare le norme necessarie a sostituire la disciplina vigente dettata dal codice della navigazione. L'articolo 3 specifica l'oggetto della delega e i principi e criteri direttivi.

Ciò premesso, propone il conferimento del mandato a riferire favorevolmente sul provvedimento in Assemblea.

Il presidente DINI condivide l'opportunità di autorizzare la ratifica del Protocollo in esame, il quale è già stato ratificato da un numero di paesi sufficiente per consentirne l'entrata in vigore, già dal 2004.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PALMIZIO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, in materia di intercettazioni e sulla disciplina degli atti d'indagine penale, sul quale la Commissione è chiamata a rendere parere, per i profili di competenza, alla Commissione Giustizia.

Segnala in particolare la disposizione, introdotta dalla Camera dei deputati durante la prima lettura, di cui all'articolo articolo 1, comma, 24.

I commi da 23 a 25 recano modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, e il comma 24 concerne l'individuazione delle autorità ecclesiastiche destinatarie delle informazioni sull'avvio dell'azione penale verso ecclesiastici o religiosi del culto cattolico, modificando il tenore dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Informazioni sull'azione penale).

Il comma 2 stabiliva che quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato, mentre ora è previsto che l'informazione sia inviata dal pubblico ministero all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater, ovverosia: il cardinale Segretario di Stato, quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelado territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi; l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente, quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica.

Ricorda che la novella stabilisce inoltre che il pubblico ministero invia altresì l'informazione, nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico, quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia.

Ciò premesso, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento.

Il senatore PERDUCA (PD) preannuncia il voto contrario sul provvedimento, per i profili di competenza e specificamente per quanto attiene alle prerogative riconosciute in sede di processo penale ai membri del clero.

Il relatore PALMIZIO (PdL) ricorda che analoga questione era stata oggetto di un ordine del giorno presentato e respinto nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera dei deputati e fa presente che i rapporti tra Italia e Santa Sede sono disciplinati da accordi bilaterali.

Il presidente DINI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che viene approvata, a maggioranza, dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1559) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a svolgere la propria relazione oralmente.

(1555) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le Istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente

in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a svolgere la propria relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 16,15.

DIFESA (4^a)

Martedì 23 giugno 2009

81^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2009, relativo alla realizzazione del programma multinazionale denominato MUSIS (*Multinational Space-based Imaging System*) – CSG (COSMO-SkyMed Seconda Generazione) correlato al futuro sistema satellitare europeo di osservazione della Terra (n. 90)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame, in qualità di relatore, il presidente CANTONI (*PdL*), osservando che l'atto del Governo iscritto all'ordine del giorno intende assicurare e ampliare la continuità del servizio oggi fornito dai sistemi militari HELIOS I e II e dal sistema duale nazionale COSMO-SkyMed Prima Generazione (CSK), che presumibilmente dovrebbero terminare la loro operatività nel 2015. In particolare, l'Italia si occuperà di contribuire tramite due satelliti con sensori radar (con antenna attiva ad apertura sintetica SAR) denominati COSMO-SkyMed Seconda Generazione, e le attività connesse alla realizzazione del progetto saranno sotto la responsabilità dell'Agenzia spaziale Italiana in collaborazione con altri paesi quali Belgio, Francia, Germania, Grecia e Spagna. Il sistema risulterà quindi costituito da una federazione di satelliti con diverse specificità, quali, ad esempio, quello ottico di realizzazione francese e quello radar di realizzazione italiana. Ogni unità contribuirà, poi, alla migliore fruizione dei dati del sistema nel suo complesso. Inoltre, il programma prevede la realizzazione di diverse infrastrutture a terra per l'elaborazione dei dati provenienti dai satelliti: infatti, al Fucino sarà ubicato il Centro controllo satelliti e pianificazione della missione, a Pratica di Mare sarà

localizzato il cosiddetto «segmento utente militare», mentre il «segmento utente civile» verrà ubicato a Matera.

Rileva quindi che il programma avrà inizio nel 2010 e dovrebbe concludersi con il lancio del primo satellite nel 2014, ovvero un anno prima della prevista fine della vita operativa del COSMO-SkyMed di prima generazione. Nel dettaglio, esso si articolerà in tre fasi: lo studio di definizione e fattibilità, lo sviluppo, che culminerà con la produzione ed il lancio, ed infine l'impiego operativo ordinario. Gli oneri finanziari sono stimati in circa 605 milioni di euro, dei quali 228,5 graveranno sul bilancio della Difesa (per il periodo dal 2009 al 2016), mentre i restanti 376,5 risulteranno a carico dell'Agenzia Spaziale Italiana. Osserva, inoltre, che il ministero della Difesa, nel marzo del 2009, ha siglato (con qualche mese di ritardo rispetto agli altri Stati) un impegno politico per la successiva fase di sviluppo del sistema MUSIS (*Multinational Space-based Imaging System*) che fa parte del primo stadio (studio di definizione e fattibilità) del progetto, mentre nel mese di febbraio era già stato siglato l'accordo esecutivo per il programma MUSIS-CSG tra la Difesa e l'Agenzia spaziale italiana.

Auspica, da ultimo, che il programma sia realizzato tramite l'industria aerospaziale italiana nella sua interezza. Infatti, il committente dei lavori sarà l'Agenzia spaziale italiana, che dovrebbe difendere e incentivare la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie utili tramite le realtà operanti su tutto il territorio nazionale.

Conclude proponendo alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sul programma in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) sottolinea il carattere multinazionale rivestito dal programma in titolo, che vede la partecipazione di numerose ed importanti nazioni europee, osservando successivamente che gli oneri finanziari saranno sostenuti per circa il 60 per cento dall'Agenzia spaziale italiana e per il restante 40 per cento dalla Difesa, in un arco temporale di sette anni.

Pone quindi l'accento sulle particolari ed importanti finalità operative che il programma si propone di soddisfare. Esse, infatti, concernono aspetti essenziali dello strumento militare, quali il costante monitoraggio delle aree di crisi e le attività di sorveglianza e pianificazione strategica. Inoltre, il sistema satellitare in oggetto potrà anche soddisfare specifiche esigenze del mondo civile.

Conclude esprimendo, a nome della propria parte politica, avviso favorevole sull'atto del Governo iscritto all'ordine del giorno.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore SCANU (*PD*), sottolineando l'importante ed imprescindibile contributo fornito dal Gruppo del Partito Democratico ai lavori della Commissione. Infatti, la sussistenza del numero legale è stata assicurata, come già nella precedente seduta, grazie alla costante presenza dei membri del Gruppo alle sedute, laddove analogo contributo non sembra essere stato apportato dalle forze politiche di maggioranza.

In ragione di ciò, sarebbe auspicabile procedere alle votazioni anche con una presenza politicamente significativa dei commissari appartenenti alle formazioni che sostengono il Governo.

Il presidente CANTONI pone l'accento sull'imminente scadenza del termine per l'espressione dei prescritti pareri sugli atti del Governo iscritti all'ordine del giorno, invitando contestualmente i rappresentanti delle forze politiche di opposizione a tenere il dato nel debito conto, stante peraltro l'assenza di divergenze sostanziali in ordine all'opportunità dei provvedimenti.

Il senatore PEGORER (*PD*), pur concordando sull'opportunità di pervenire all'approvazione dei prescritti pareri, ipotizza la sospensione della seduta per 20 minuti, e conferma che nella scorsa seduta fu possibile procedere alle votazioni grazie al contributo fornito dai commissari appartenenti alle forze politiche di opposizione.

Il senatore DIVINA (*LNP*) osserva che l'atteggiamento tenuto dai commissari dell'opposizione potrebbe apparire contraddittorio, stante l'avviso favorevole poc'anzi espresso sul programma iscritto all'ordine del giorno.

Replica il senatore PEGORER (*PD*), precisando che le argomentazioni svolte sia da lui che dal senatore Scanu non attengono al merito dei provvedimenti.

Il presidente CANTONI, nel ringraziare i commissari delle forze politiche di opposizione per l'importante contributo apportato e per la costante presenza assicurata nel corso delle sedute al fine di garantire la sussistenza del numero legale, auspica al contempo un comportamento improntato a correttezza politica e responsabilità, che consenta alla Commissione di potersi pronunciare sugli atti del Governo iscritti all'ordine del giorno nel rispetto dei termini prescritti dalla legge n. 436 del 1988.

Il senatore SCANU (*PD*), nel prendere atto di quanto rappresentato dal presidente Cantoni, e nel rimarcare la particolare valenza del contributo apportato dai commissari del suo Gruppo ai lavori della Commissione, manifesta la disponibilità della propria parte politica a collaborare allo svolgimento dei lavori, in modo da poter pervenire all'approvazione dei prescritti pareri.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente CANTONI pone quindi in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo in titolo, che risulta approvata all'unanimità.

Programma pluriennale di A/R in cooperazione internazionale n. SMD 09/2009, relativo alla produzione e supporto del missile AGM-88E *Advanced Anti-Radiation Guided Missile* (AARGM) (n. 89)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole)

Il presidente CANTONI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra il programma in titolo, osservando che esso mira a far fronte alle crescente importanza assunta dalla soppressione delle difese aeree nemiche, emersa nel corso delle varie operazioni internazionali che hanno visto anche la partecipazione italiana. Tali operazioni (denominate SEAD, ossia *Suppression of Enemy Air Defence*), contribuiscono infatti a stabilire il livello di sicurezza necessario per la riuscita delle successive azioni offensive. In ragione di ciò, l'industria statunitense ha maturato, nell'ambito di un programma di sviluppo cui partecipano la marina degli Stati Uniti e l'Aeronautica militare italiana, un nuovo missile denominato AGM88-E AARGM (*Advanced Anti-Radiation Guided Missile*). Il programma all'esame della Commissione prevede, in particolare, l'acquisizione di 222 missili per l'impiego operativo e 10 per l'addestramento, utilizzabili da velivoli quali i caccia bombardieri Tornado.

Con riferimento alle caratteristiche tecniche del sistema d'arma osserva quindi che l'AGM88-E è un missile aria-superficie ognitempo, in grado di colpire e distruggere con precisione bersagli militari riducendo al minimo il rischio di danni collaterali. La guida avviene, poi, in modo autonomo ed automatico: per la fase di navigazione sono utilizzati tre distinti sistemi (inerziale, satellitare e radar-passivo), mentre per la fase di attacco sono utilizzati sia il già citato sensore radar-passivo, sia uno attivo, capace di individuare l'obiettivo e dirigersi autonomamente contro di esso. Inoltre, è sempre possibile avvalersi del sistema satellitare, qualora i due precedenti non risultassero funzionali allo scopo. Il missile possiede anche capacità net-centriche, essendo in grado di inviare, nella fase terminale dell'attacco, informazioni relative al previsto punto di impatto ed al bersaglio, che possono assistere l'attività di valutazione dei danni provocati.

L'oratore pone quindi l'accento sul coinvolgimento di numerose industrie nazionali, con rilevanti e positive ricadute economiche. In particolare saranno coinvolte la MBDA Italia per la produzione di parti del sistema di guida e per l'assemblaggio dei missili, la Vitrociset S.p.A. per il *leasing* di un velivolo prova con il quale continuare la raccolta dei dati necessari al funzionamento dell'arma, e l'Alenia ed il consorzio Pannavia in ordine all'integrazione del missile sul velivolo Tornado. Con ri-

ferimento, infine, agli oneri finanziari, osserva che essi sono stimati in circa 139 milioni di euro, in un arco temporale dal 2009 al 2020.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TOTARO (*PdL*) sottolinea la particolare valenza del programma, sia per le positive ricadute economiche sull'industria nazionale, sia per la raffinatezza delle soluzioni tecnologiche adottate, che permettono, tra l'altro, di limitare notevolmente i danni alle strutture ed alla popolazione civile.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) pone in evidenza le finalità operative sottese al programma. L'utilizzo del sistema d'arma in questione, infatti, consentirà alle forze aeree di espletare efficacemente le loro funzioni (tra cui spiccano il supporto ravvicinato e la difesa aerea).

Osserva quindi che, anche se al momento la produzione dell'arma vede coinvolti solo gli Stati Uniti e l'Italia, numerosi paesi, sia europei che non, hanno mostrato interesse a partecipare e ciò potrebbe comportare una sensibile diminuzione dei costi che al momento il Paese è chiamato a sostenere. Inoltre, non è –a suo avviso– da passare sotto silenzio l'importante ricaduta economica a favore del comparto industriale nazionale.

Conclude esprimendo, a nome del Gruppo di appartenenza, avviso favorevole sul provvedimento.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale. Constatato, quindi, che nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole da lui proposto in qualità di relatore, che viene approvato all'unanimità.

AFFARE ASSEGNATO

Ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica e infrastrutturale degli arsenali (n. 127)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 maggio scorso.

Il relatore GAMBÀ (*PdL*) pone l'accento sulla recente costituzione, presso il ministero della Difesa, del Comitato per la riconversione degli arsenali della Marina militare (denominato CRAMM), il quale, tra l'altro, avrebbe il compito specifico di sviluppare e dare attuazione alle conclusioni cui era giunto il Comitato aera industrie difesa. L'evento e le sue potenziali implicazioni, infatti, non dovrebbero essere trascurati nella pre-

disposizione di un'eventuale risoluzione da sottoporre al voto della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANTONI, apprezzate le circostanze, propone di convocare la seduta antimeridiana prevista per domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 8,30, nonché di anticipare alle ore 15 l'orario della seduta pomeridiana, già convocata per lo stesso giorno alle ore 15,30.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Martedì 23 giugno 2009

194^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Giorgetti.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite, su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta era stato sospeso l'esame di alcuni emendamenti che saranno esaminati in altra seduta. Propone quindi di continuare l'esame degli emendamenti segnalati dal relatore nella seduta del 16 giugno.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime avviso contrario su tutte le proposte segnalate in quanto coperte sulla tabella C. Rileva, a tal proposito, che non vi sono risorse sufficienti a garantire la neutralità finanziaria delle suddette proposte. In relazione agli emendamenti 8.7, 8.8 e 8.9, esprime avviso contrario in quanto non è possibile garantire la neutralità finanziaria degli stessi, pur specificando che le immissioni in ruolo debbano avvenire nel limite delle vacanze dell'organico di fatto.

In relazione alle proposte 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.4, precisa che la tipologia di mobilità in esse prevista determina un incremento del fabbisogno di personale, con effetti negativi per il bilancio dello Stato. Esprime poi avviso favorevole sulla proposta 8.0.1000, in quanto sussistono risorse disponibili e non impiegate sul bilancio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie: la proposta pertanto non produce effetti negativi per il bilancio dello Stato. Precisa, poi, che l'emendamento 8.0.1001 determina effetti negativi per il bilancio dello Stato, a seguito dell'istituto del fuori ruolo. La proposta 14.0.100 determina minori economie di spesa ed è corredata di copertura inidonea. Analoga valutazione vale per la proposta 14.0.101 (testo corretto). Rileva, poi, che non vi sono osservazioni sulle proposte 16.100 e 16.101, mentre l'emendamento 16.0.1 sembrerebbe suscettibile di determinare effetti finanziari negativi. Esprime, infine, avviso contrario sulle proposte 18.0.100 e 27.4, in quanto onerose.

Il senatore LUSI (*PD*), in relazione all'emendamento 8.0.1000, ritiene opportuno acquisire una quantificazione degli oneri debitamente verificata.

Il senatore MORANDO (*PD*), in relazione alle proposte 16.100 e 16.101, rileva che perseguono finalità opposte: la prima, volta a ridurre il periodo di permanenza sul lavoro, la seconda a differire il momento di accesso ai trattamenti di quiescenza. Non ritiene, a tal proposito, condivisibile l'avviso del Governo, che su emendamenti di opposta portata ha reso un parere identico. Implicita nella valutazione del Governo vi è l'ipotesi che un prolungamento dell'attività lavorativa non determini effetti negativi sul bilancio. Ritiene che tali aspetti debbano essere approfonditi utilizzando criteri omogenei per fattispecie analoghe.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), in relazione all'emendamento 16.0.1, rileva che ove le misure non fossero limitate ad alcune categorie di personale, l'effetto complessivo potrebbe essere negativo per il bilancio dello Stato.

Il PRESIDENTE propone di sospendere il parere sulle proposte 8.0.1000, 16.100, 16.101 e 16.0.1, per svolgere ulteriori approfondimenti da parte dell'Esecutivo. In analogia con il parere reso sulla proposta 8.0.1001, propone poi di esprimere avviso contrario sulla proposta 8.0.1001/1.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.73, 7.74, 7.75, 7.0.2, 8.0.1, 10.0.1, 15.0.1, 27.2, 27.3, 27.4, 8.7, 8.8, 8.9, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4,

8.0.1001, 8.0.1001/1, 8.0.1001/2, 14.0.100, 14.0.101 (testo corretto) e 18.0.100. Il parere resta sospeso su tutte le restanti proposte emendative.».

La Commissione approva ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 23 giugno 2009

112^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rivolge un caloroso benvenuto alla senatrice Colli, che entra a far parte della Commissione.

Si associa la Commissione tutta.

IN SEDE CONSULTIVA

(733-B) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il sottosegretario Pizza ha fornito alcune precisazioni circa l'applicazione dell'articolo 3, comma 20, in materia di aggravanti per i reati commessi a danno dei minori nelle vicinanze di istituti di istruzione o formazione.

Nel dibattito prende la parola la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD), la quale dichiara che avrebbe auspicato un atteggiamento diverso sul provvedimento in titolo, anche alla luce dell'atto approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, peraltro all'unanimità, sui minori non accompagnati. Coglie perciò l'occasione per richiamare le posizioni espresse dalle organizzazioni che si occupano dei diritti dell'infanzia, le

quali hanno posto l'accento sulla necessaria tutela dei minori a prescindere dalla cittadinanza, atteso che i bambini non sono in grado di scegliere il loro destino.

Nel precisare che, in base ai dati forniti dal Governo, i minori non accompagnati sono circa 7.000, ritiene che l'Italia non possa non attenersi al rispetto delle Carte internazionali dei diritti dell'infanzia, pur riconoscendo che essa è maggiormente sottoposta all'ingresso di clandestini, nei confronti dei quali occorre a suo avviso anche un impegno europeo. Dopo essersi soffermata sui progetti cui l'ANCI sta lavorando per l'accoglienza dei minori attraverso certificazioni standardizzate, fa presente che molte famiglie sarebbero disponibili all'affidamento dei bambini stranieri, anche in una prospettiva di integrazione.

Rileva infine con rammarico che la maggioranza dei ragazzi *extra-comunitari* lascia alle spalle condizioni drammatiche dettate spesso da guerre civili.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) si associa alle considerazioni della senatrice Serafini, sottolineando il rilievo del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare per l'infanzia sui minori non accompagnati, d'intesa tra maggioranza ed opposizione. Ribadisce perciò a sua volta la necessità di un impegno di tutte le istituzioni per la tutela di tali soggetti, da tener comunque distinti rispetto ai figli delle famiglie clandestine giunte in Italia. In proposito, reputa che il relatore abbia illustrato con chiarezza i diritti garantiti ai bambini stranieri con riferimento alla frequenza scolastica, evidenziando tuttavia criticamente come la stampa abbia dato eccessivo risalto ad aspetti non più contenuti nel disegno di legge.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore de ECCHER (*PdL*), il quale giudica esaurienti le precisazioni fornite dal Governo nella scorsa seduta circa l'articolo 3, comma 20. Illustra quindi uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al presente resoconto.

replica anche il sottosegretario PIZZA il quale, riallacciandosi alle delucidazioni rese nella seduta del 16 giugno, assicura l'impegno del Governo nella tutela dei minori che rappresenta a suo avviso un imprescindibile principio di civiltà. Ribadisce pertanto che la formulazione dell'articolo 3, comma 20, come approvata dalla Camera dei deputati, offre le adeguate garanzie per tutti i bambini, indipendentemente dalla tipologia di istituto frequentato.

Tiene altresì a precisare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lettera g), i documenti accertanti la regolarità del soggiorno non devono essere esibiti alla pubblica amministrazione nel caso, fra l'altro, di accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie. Concorda perciò con le preoccupazioni sollevate, che l'Esecutivo del resto si è finora impegnato ad affrontare.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo interviene la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) la quale, pur riconoscendo l'adeguata illustrazione da parte del relatore delle norme di competenza, evidenzia l'importanza del tema trattato dal disegno di legge, tanto più che la maggioranza ha alzato il livello di attenzione dell'opinione pubblica sulla sicurezza. Prende perciò atto delle rassicurazioni rese dal Governo, sollecitandolo tuttavia a fornire risposte chiare in sede applicativa, e ricorda gli episodi verificatisi nei pressi di Roma e le accuse gravi rivolte in quel frangente agli educatori.

Dichiara poi che avrebbe preferito almeno delle osservazioni nello schema di parere in merito ai profili di competenza, manifestando altresì preoccupazione per l'impianto generale del disegno di legge e per la sua attuazione. Al riguardo, rileva criticamente l'introduzione del reato di clandestinità che impone a coloro i quali esercitano responsabilità pubbliche l'assunzione di comportamenti conseguenti. Preannuncia quindi la presentazione di un emendamento volto ad esplicitare l'esenzione per i dirigenti scolastici dal presunto obbligo di denunciare eventuali minori clandestini, ritenendo necessario chiarire che la scuola e la salute costituiscono servizi essenziali.

Dopo essersi soffermata anche sull'articolo 3, commi 7 e seguenti, esprime un convinto voto contrario sullo schema di parere proposto dal relatore.

Il senatore PITTONI (*LNP*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica, sottolineando l'esistenza in altri Paesi del reato di clandestinità. Lamenta peraltro come il tema della tutela dei minori venga talvolta utilizzato in maniera strumentale per scardinare le regole vigenti.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, coglie l'occasione per stigmatizzare come spesso gli stranieri siano costretti a lunghissime attese dinanzi alle questure per regolarizzare la propria posizione. Giudica inaccettabile tale circostanza, che rappresenta peraltro a suo avviso un'offesa per il decoro pubblico, e rileva che a tali adempimenti sono soggetti anche gli italiani per la sistemazione di eventuali lavoratori *extra*-comunitari. Sollecita perciò tutte le forze politiche e l'Esecutivo ad intervenire affinché si evitino simili situazioni degradanti.

Con riferimento ai figli di famiglie clandestine, si interroga sul comportamento cui sono tenuti i dirigenti scolastici nel caso di inadempimento dell'obbligo di istruzione, invitando a non ricadere in futili polemiche. Esprime infine particolare apprezzamento per la sintesi operata dal relatore quanto ai settori di competenza.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, giudicando non condivisibile l'intero provvedimento su cui peraltro alla Camera dei deputati è stata posta la questione di fiducia.

Si associa invece alle considerazioni del senatore Asciutti circa la necessità di porre fine, nel caso di procedure di regolarizzazione degli stranieri, a situazioni indegne che potrebbero peraltro essere risolte attraverso il buon senso.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole proposto dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni» (n. 82)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale si sofferma sull'accorpamento tra accademie e conservatori da un lato, e università dall'altro, richiamando altresì l'esigenza di assicurare l'equipollenza tra i relativi titoli di studio. Coglie quindi l'occasione per rammentare criticamente il mancato completamento della riforma avviata con la legge n. 508 del 1999, i cui regolamenti attuativi – anche per l'inadempienza del Ministero – non sono stati ultimati, e per puntualizzare di aver presentato una specifica iniziativa legislativa in materia (Atto Senato n. 518).

Sottolinea inoltre le peculiarità del comparto, attualmente in una fase di stallo, evidenziando che esso rappresenta un fiore all'occhiello per l'Italia sul piano qualitativo come dimostra l'elevato numero di laureati stranieri che si specializzano nel nostro Paese. Auspica perciò che il relatore dia conto, nello schema di parere che si accinge a presentare, della necessità di salvaguardare il settore dell'Alta formazione, impropriamente assimilato a quello dell'università senza prevedere al contempo il corrispondente riconoscimento dei titoli di studio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Partenariato europeo per i ricercatori (n. 192)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Il PRESIDENTE rammenta che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi audirà, giovedì 25 giugno alle ore 14,30, il rettore dell'università di Camerino, professor Esposito, in merito alle proble-

matiche del partenariato europeo per i ricercatori. Reputa quindi che tale audizione possa offrire notevoli spunti per il prosieguo dell'esame.

Si associa il senatore VALDITARA (*PdL*), il quale concorda che l'intervento del professor Esposito rappresenti un valido contributo alla discussione generale, al punto che sarebbe opportuno rinviarne il seguito a conclusione dell'audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PRATICA DELL'EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA

Il senatore RUSCONI (*PD*) richiama la lettera aperta del presidente del CONI Petrucci al ministro Gelmini, con la quale rimarca criticamente la deludente posizione dell'Italia nella classifica europea circa la presenza dell'attività sportiva in ambito scolastico, con particolare riferimento alla scuola primaria. Sottolineando la vasta eco che la suddetta lettera ha riscontrato nella stampa, domanda al Governo maggiori chiarimenti circa la pratica dell'educazione motoria nella scuola tanto più che, anche a fronte dei risparmi conseguiti nel settore, tale materia potrebbe rientrare tra quelle impartite da insegnanti specialisti secondo il nuovo modello di scuola primaria.

Reputa peraltro fondamentale l'educazione motoria specialmente nei primi anni della formazione e rinnova perciò l'invito all'Esecutivo affinché dia conto della situazione italiana circa il rapporto tra sport e scuola.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) giudica ancor più preoccupanti i dati richiamati dal senatore Rusconi in quanto la riduzione delle ore di educazione motoria si accompagna ad un incremento dell'obesità tra i bambini.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) sottolinea a sua volta la centralità dello sport nella formazione dei ragazzi, lamentando tuttavia come spesso esso sia interpretato solo in senso teorico, ossia come studio di specifici volumi. In proposito, evidenzia che in alcuni casi i bambini sono costretti ad approfondire la materia sui libri anziché praticare l'attività sportiva, con un appesantimento ulteriore in quanto lo studio del corpo umano rientra già tra le scienze.

Chiede perciò al Governo di farsi interprete affinché l'educazione fisica sia intesa realmente come pratica motoria e come attenzione alla fisicità.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) esprime stupore per lo scarso risalto che i regolamenti governativi hanno dedicato al tema. Dopo aver ricordato le preoccupazioni espresse tanto dalla maggioranza quanto dall'opposizione circa la presunta esclusione dell'educazione fisica

dalle materie rientranti nella media, giudica opportuno – nel rispetto dell'autonomia – indirizzare le scuole a rendere effettiva la pratica motoria, anche per una maggiore tutela della salute. Deplora peraltro che i bambini non solo debbano studiare corposi volumi ma siano spesso costretti a sopportarne fisicamente il peso.

Coglie poi l'occasione per esprimere perplessità circa gli ottimi risultati conseguiti da alunni presunti «docili» i quali, pur non raggiungendo elevati livelli nell'apprendimento, sono di fatto premiati dall'inclusione del voto in condotta nella media scolastica, per cui si potrebbe giudicare positivamente anche un comportamento meramente passivo. Invita pertanto a distinguere tra la legittima censura di atteggiamenti che non possono essere recuperati e l'attribuzione del massimo dei voti in condotta solo in quanto non si verificano episodi di disturbo, atteso che in tale ultima circostanza si innalza impropriamente la media, alterando il giudizio finale dell'alunno. Occorre dunque un lavoro condiviso affinché la valutazione sia effettivamente frutto di un percorso di maturazione personale.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rivendica di aver sempre difeso, durante la propria esperienza professionale, la pari dignità dell'educazione fisica rispetto alle altre materie. Ritiene infatti che essa sia fondamentale per la crescita e che perciò non debba essere oggetto di approfondimenti solo teorici, in quanto la conoscenza delle nozioni di base deve essere aggiuntiva e non sostitutiva della pratica motoria.

Con riferimento al tema della condotta evidenziato dalla senatrice Garavaglia, puntualizza che il massimo dei voti dovrebbe essere attribuito nel caso di comportamenti partecipativi e non in circostanze di mera inoffensività degli alunni, tanto più che talvolta ciò può rivelare un atteggiamento di tipo passivo. Occorre quindi un chiarimento da parte del Ministero circa la valutazione della condotta, alla luce del suo inserimento nella media scolastica.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) concorda con il senatore Valditara che l'educazione fisica debba essere una materia prevalentemente pratica, al punto che l'uso dei libri dovrebbe essere evitato fino alla conclusione della scuola secondaria di primo grado. Ritiene infatti che lo sport debba essere vissuto emotivamente e fisicamente, salvo poi introdurre aspetti cognitivi di tipo diverso nelle scuole superiori.

Afferma altresì che nella scuola primaria l'educazione motoria è spesso affidata alla sensibilità degli insegnanti i quali possono velocizzare gli apprendimenti attraverso lo sport, purchè vi sia la consapevolezza dell'importanza di tale attività.

Condivide infine le considerazioni del senatore Asciutti circa il voto in condotta.

Il sottosegretario PIZZA si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30, stante la necessità di convocare alle ore 14,30 il Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge nn. 1193, 1361 e 1437 per l'audizione della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 733-B**

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto dell'articolo 1, comma 22, lettera g), in materia di esibizione del permesso di soggiorno da parte degli stranieri presenti in Italia, secondo cui non devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione i documenti accertanti la regolarità del soggiorno nei casi di provvedimenti relativi ad attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, nonché di quelli concernenti, fra l'altro, l'accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie, ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero;

valutato favorevolmente l'articolo 3, comma 7, in base al quale, nel rispetto delle leggi sulla pubblica sicurezza, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti, purché sia iscritto in un apposito elenco gestito dal prefetto;

ritenuta perciò condivisibile, in merito all'articolo 3, commi da 7 a 13, la regolamentazione di un'attività finora esistente ma che non convergeva in una banca dati unitaria, peraltro ora sottoposta al controllo del prefetto, il quale può disporre la cancellazione dei soggetti non più in possesso dei relativi requisiti;

tenuto conto dell'articolo 3, comma 20, che inserisce tra le circostanze aggravanti comuni l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione, circoscrivendo in modo appropriato, rispetto alla precedente formulazione, le fattispecie di reato per le quali è previsto l'incremento della pena nonché il raggio di azione che costituisce aggravante;

preso atto delle rassicurazioni rese dal Governo in ordine al medesimo articolo 3, comma 20, secondo cui la formulazione della disposizione, così come approvata dalla Camera dei deputati, tutela comunque giuridicamente tutti i minori a prescindere dalla tipologia di istituto frequentato;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 23 giugno 2009

109^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dottor Luigi Giampaolino, l'ingegner Guido Moutier, il dottor Marco Pisano, l'ingegner Filippo Romano ed il dottor Francesco Paolo Bucci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 17 giugno scorso.

Il presidente GRILLO, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce i temi oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor GIAMPAOLINO ricostruisce sinteticamente il ruolo e le funzioni dell'Autorità da lui presieduta, ricordando come questa, nata con compiti di vigilanza e sanzionatori sul sistema degli appalti pubblici, abbia gradualmente acquisito competenze rivolte all'incremento degli elementi di concorrenzialità, competitività e sviluppo del mercato dei contratti pubblici e degli operatori imprenditoriali in esso operanti.

Nello svolgimento di tale missione, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio sui contratti pubblici, che consente di monitorare l'intera fase degli affidamenti pubblici, dalla pubblicazione del bando di gara fino alla stipulazione del contratto.

Dà poi succintamente conto delle recenti determinazioni adottate dalla Autorità in materia di finanza di progetto, soffermandosi su alcuni aspetti tecnici di tale istituto.

Il senatore MENARDI (*PdL*) svolge delle considerazioni sulla finanza di progetto, con particolare riferimento all'istituto del diritto di prelazione in favore del promotore, e sul ruolo dell'Osservatorio sui contratti pubblici.

Il presidente GIAMPAOLINO ricostruisce la disciplina del diritto di prelazione, rilevando come l'Autorità ne valuti positivamente l'applicazione in alcune determinate fattispecie; ricorda peraltro come il divieto di prelazione introdotto nel secondo correttivo al cosiddetto Codice degli appalti è stato interpretato restrittivamente dall'Autorità, salvaguardando i procedimenti in corso. D'altra parte, i rilievi formulati sul punto dalla Commissione europea riguardavano la pubblicità della clausola relativa al diritto di prelazione, più che l'istituto in sé. Altresì, il divieto di prelazione introdotto nel secondo correttivo ha comportato un decremento nel ricorso alla finanza di progetto.

Il consigliere MOUTIER, nel sottolineare che il diritto di prelazione è stato reintrodotta con il terzo correttivo al cosiddetto Codice degli appalti, offre un quadro d'insieme della normativa vigente sulla finanza di progetto, ricordando come questa si possa articolare in una procedura con gara unica, in una procedura con doppia gara ed in una procedura con gara multipla. Inoltre, il comma 19 dell'articolo 153 del Codice degli appalti attribuisce al promotore la possibilità di attivare iniziative volte alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

In sintesi, la nuova normativa ha rimesso alla stazione appaltante la responsabilità del procedimento connesso alla finanza di progetto: tenuto conto della complessità tecnica della materia e del breve lasso di tempo intercorso dall'adozione delle determinazioni dell'Autorità, solo nei prossimi mesi sarà possibile formulare un primo bilancio sulla efficacia della nuova normativa.

Il presidente GRILLO sottolinea le potenzialità intrinseche nella nuova disciplina, tenuto conto che si attribuisce ad un privato la possibilità di promuovere un'iniziativa anche in assenza del programma triennale dei lavori pubblici.

Il senatore MENARDI (*PdL*) formula ulteriori rilievi sulle criticità dell'istituto, in relazione all'esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore.

Il consigliere MOUTIER si sofferma sulla procedura con gara multipla disciplinata dal comma 16 dell'articolo 153 del Codice degli appalti, rilevando come effettivamente, in tale sede, il promotore partecipi alla

gara senza diritto di prelazione. Peraltro, la criticità della gara multipla risiede nei rischi di contenzioso, con conseguente dilatazione dei tempi tale da disincentivare il ricorso alla finanza di progetto. Al riguardo, risulta più rispondente alle esigenze di celerità la procedura con gara unica, nonché quella con gara doppia, in cui scatta il diritto di prelazione.

Il presidente GRILLO formula considerazioni sugli schemi di bandi tipo contenuti nelle determinazioni sulla finanza di progetto emanate dall'Autorità.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) chiede quale sia la valutazione dell'Autorità in relazione ad alcune criticità presenti nella normativa vigente, con particolare riguardo alle concessioni autostradali ed al meccanismo del massimo ribasso nella gara d'appalto.

Il presidente GIAMPAOLINO, nel ritenere ragionevoli i rilievi espressi dal senatore Zanetta, considera opportuno prima di tutto individuare lo strumento normativo più idoneo al superamento di eventuali criticità, in quanto l'appesantimento legislativo non è sempre confacente ad istanze di semplificazione e di flessibilità, a cui si può più opportunamente far fronte con misure di delegificazione, nonché con il ricorso alla normativa secondaria.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), dopo aver preliminarmente osservato come la finanza di progetto si adatti maggiormente alle piccole opere piuttosto che alle grandi infrastrutture, chiede se siano disponibili dati numerici relativi all'entità delle risorse impiegate, alle tipologie degli interventi realizzati, alla quota parte di stanziamenti destinati alle grandi opere, ai margini di profitto per i promotori, nonché alla funzione del diritto di prelazione quale incentivo all'effettivo coinvolgimento dei soggetti privati.

Il presidente GIAMPAOLINO osserva come i due elementi su cui far leva per incentivare il ricorso alla finanza di progetto consistano nella certezza dei tempi burocratici e nella sicura realizzazione delle opere.

Il consigliere MOUTIER osserva come le difficoltà intrinseche nei procedimenti autorizzativi siano sempre passibili di accentuazione in sede di progettazione di grande infrastrutture; ciò detto, ritiene che l'istituto della finanza di progetto sia più idoneo alla realizzazione di opere piccole e medie, piuttosto che di quelle grandi per le quali appare più confacente il ricorso allo strumento del *general contractor*.

Il presidente GRILLO considera la finanza di progetto uno strumento di estremo valore per l'ammodernamento infrastrutturale del Paese: eventuali *deficit* applicativi sono infatti imputabili alla mancanza di una classe imprenditoriale disposta a compiere ingenti investimenti nelle grandi opere. In ogni caso, anche il ricorso all'iniziativa privata per le sole opere

piccole e medie può garantire un notevole risparmio per le finanze pubbliche.

L'ingegner ROMANO fornisce dei dati sul partenariato pubblico-privato, le cui risorse negli ultimi anni sono ammontate a sette miliardi di euro: per quanto riguarda le opere pubbliche, il ricorso al coinvolgimento dei privati riguarda innanzitutto la realizzazione dei complessi cimiteriali, seguito dai parcheggi.

Si sofferma poi sulla struttura e sulle funzioni dell'Osservatorio sui contratti pubblici, preposto a monitorare le procedure di gara dalla pubblicazione del bando fino alla stipulazione del contratto. I dati dell'Osservatorio sono peraltro inclusi nelle relazioni annuali che l'Autorità presenta al Parlamento.

Il consigliere MOUTIER sottolinea l'importanza dei dati a disposizione dell'Osservatorio, tenuto conto che tutte le stazioni appaltanti sono tenute a fornire all'Autorità apposite comunicazioni sugli appalti, pena l'irrogazione di sanzioni pecuniarie fino a venticinquemila euro.

Il presidente GRILLO (*PdL*) rileva l'enorme importanza di un dialogo fluido e costante tra l'Autorità ed il Parlamento, in considerazione della ricchezza dei dati a disposizione dell'Osservatorio, che permettono di avere una panoramica complessiva del mondo degli appalti.

Il senatore GALLO (*PdL*) chiede una valutazione dell'Autorità sugli effetti della finanza di progetto.

Il consigliere MOUTIER ribadisce le enormi potenzialità implicite in tale istituto, soprattutto per le piccole e medie stazioni appaltanti.

Il presidente GRILLO, nel rinnovare il ringraziamento al dottor Giampaolino e ai senatori intervenuti, dichiara conclusa l'audizione, rinviando il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 23 giugno 2009

76^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE***(720) GAMBÀ ed altri. – Disciplina della professione di sommelier e delega al Governo per la regolamentazione della materia**

(Esame e rinvio)

Il relatore PICCIONI (*PdL*), dopo aver preliminarmente sottolineato l'importanza della disciplina contenuta nel disegno di legge in titolo, evidenzia che lo stesso è finalizzato a conferire riconoscimento professionale giuridico alla figura del *sommelier*, in ragione di considerazioni che attengono alla sua specificità e alla sua crescente rilevanza nel contesto enogastronomico e più in generale nel panorama vitivinicolo non soltanto nazionale.

Il rapporto tra la figura del *sommelier* e le aziende vitivinicole del Paese appare infatti improntato a un grande senso di collaborazione, che si esprime in una forte intesa legata da un lato alla complessiva espansione quantitativa e qualitativa del comparto vitivinicolo, dall'altro alla considerazione della tutela di qualità dei vini in relazione alle numerose denominazioni d'origine italiane, conosciute e apprezzate in tutto il mondo.

Tale rapporto – prosegue il relatore – indubbiamente positivo, si può riscontrare anche con il settore della ristorazione, che trae dalla professionalità del *sommelier* un deciso elemento di qualificazione in grado di produrre effetti positivi nel più generale ambito dell'offerta turistica del Paese, le cui innumerevoli realtà gastronomiche sono di per sé già fonte di turismo, collegate a un universo di storia, cultura e tradizioni regionali e locali.

Dalle considerazioni esposte discende la necessità di un riconoscimento giuridico nazionale della figura del *sommelier*, sempre più indispensabile al mondo del vino e della ristorazione.

Appare opportuno rilevare – prosegue il relatore – come allo stato attuale l'attività e la qualificazione degli operatori del settore sia affidata ad associazioni di carattere privatistico, anche operanti a livello nazionale, che indubbiamente svolgono un ruolo positivo in ordine alla diffusione e alla garanzia della figura, ma il cui notevole numero e l'assenza di controlli possono costituire un freno rispetto ai criteri di uniformità e omogeneità della figura professionale, che deve sempre basarsi su caratteri di serietà e professionalità a tutela della figura stessa.

La finalità essenziale dell'iniziativa in esame è pertanto quella di dettare una disciplina organica e omogenea della professione in oggetto, regolandone caratteristiche, contenuti dell'attività, forme di accesso e requisiti formativi.

Il disegno di legge persegue tale finalità attraverso una duplice via, stabilendo con gli articoli da 1 a 4 i principi fondamentali relativi alla professione, mentre con l'articolo 5 si conferisce delega al Governo per una puntuale disciplina della professione stessa, nella base dei criteri che saranno illustrati.

L'articolo 1 – prosegue il relatore – prevede la definizione e le attività della professione, tra le quali vengono ricomprese le attività di sperimentazione, ricerca e didattica, con alcune preclusioni per i *sommelier* non agronomi e non enologi.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di albi provinciali presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I requisiti per l'accesso alla professione sono oggetto dell'articolo 3, che individua, ai fini dell'abilitazione, l'iscrizione all'apposito albo provinciale e il superamento dell'esame, le cui modalità di svolgimento, contenuti e requisiti d'ammissione sono affidati a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 4 specifica che l'ammissione all'esame di abilitazione sopra citato è subordinato a una determinata formazione didattico-professionale, conseguibile attraverso diversi titoli elencati nell'articolo stesso.

L'articolo 5, come accennato, delega il Governo a disciplinare complessivamente la professione di *sommelier*, sulla base di principi e criteri direttivi, puntualmente elencati, che hanno riguardo a determinati profili, tra i quali i titoli per l'iscrizione agli albi provinciali, la tenuta degli stessi, le spese per il loro funzionamento, il profilo sanzionatorio per l'esercizio abusivo della professione.

L'articolo 6 dispone la copertura finanziaria del provvedimento.

Il relatore preannuncia infine la presentazione di taluni emendamenti, atti a migliorare ulteriormente il testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 23 giugno 2009

92^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (n. 79)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4, 5 e 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Il relatore MORRA (*PdL*) illustra una bozza di parere, favorevole con osservazioni (allegata al resoconto della seduta), da lui predisposta tenendo conto dell'andamento del dibattito.

Il presidente GIULIANO esprime particolare apprezzamento per lo sforzo profuso dal relatore nella stesura della bozza di parere, che recepisce una serie di osservazioni e di notazioni emerse nel corso del dibattito e che attengono a questioni di grande delicatezza.

Il senatore NEROZZI (*PD*) dà ragione dei contenuti di una bozza di parere alternativo, di segno contrario, a firma dei senatori del suo gruppo (vedi allegato). Lo sforzo profuso dal relatore, pur se apprezzabile, è infatti insufficiente ad avviso della sua parte, che chiede alla maggioranza e al Governo di assumere un atteggiamento non pregiudiziale nei confronti di proposte di modifica finalizzate al mantenimento del principio della re-

sponsabilità dell'impresa nell'assicurare prassi e modalità di lavoro tesi alla salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori. Diversamente da quanto affermato, il testo in esame non si limita ad attuare ed alleggerire i contenuti del decreto legislativo n. 81, del quale anzi snatura i contenuti, l'impianto e gli stessi principi ispiratori, con un grave arretramento nel campo della tutela a favore della salute del lavoratore.

Interviene la senatrice CARLINO (*IdV*) per illustrare uno schema di parere del suo gruppo (vedi allegato), contrario all'atto di Governo n. 79, che invita a ritirare. Nello schema ribadisce in particolare che le norme contenute nell'atto comportano un abbassamento dei livelli di tutela dei lavoratori, lo svuotamento di misure ed istituti essenziali, la deresponsabilizzazione dei soggetti responsabili della sicurezza, la riduzione dei poteri e delle funzioni degli organismi di vigilanza, la diffusione di un messaggio fortemente negativo sotto il profilo della cultura della prevenzione e la violazione di norme e principi fondamentali contenuti nelle direttive comunitarie e nelle norme costituzionali.

Il presidente GIULIANO ringrazia i senatori intervenuti e rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 79

La 11^a Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, considerato che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha operato una revisione complessiva della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

rilevato che il nuovo schema in esame è inteso sia a correggere errori materiali e a porre talune semplificazioni sia ad apportare altre modifiche ed integrazioni rilevanti,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 2 (che inserisce nel decreto legislativo n. 81 un nuovo articolo 2-*bis*), valuti il Governo di riconsiderare nel suo complesso la norma; in ogni caso, ove si ritenga opportuno il mantenimento del testo, occorre quanto meno chiarire, nel testo stesso, che la certificazione ivi prevista prefiguri unicamente una presunzione relativa di conformità; si ritiene, altresì, opportuno – nel caso di conferma della norma – includere tra i soggetti abilitati alla certificazione anche gli enti pubblici preposti in materia di sicurezza del lavoro; si chiede, infine, di precisare che le commissioni di certificazione devono comunque rispondere ai requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, terzietà e professionalità;

b) con riferimento all'articolo 7, si condivide l'assegnazione di nuove competenze all'INAIL, quale soggetto chiamato ad erogare – previo accordo tra Stato, Regioni e Province autonome e lo stesso ente – prestazioni di assistenza riabilitativa non ospedaliera in favore di vittime di infortuni sul lavoro e in un'ottica di integrazione con il Servizio sanitario nazionale, richiamando, tuttavia, l'attenzione su quanto previsto dalla legge n. 247 del 2007 in tema di razionalizzazione degli enti previdenziali, un obiettivo a cui è legata una parte rilevante della copertura finanziaria prevista in quella sede. Si segnala, infine, l'esigenza di confermare, anche migliorandola, l'apertura prevista dallo schema di decreto per un ruolo attivo dell'INAIL nell'erogazione di cure mediche e rieducative, a tal fine prevedendo al medesimo articolo 7 un comma del seguente tenore: «Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate»;

c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 8-*bis*, in modo da chiarire che le risposte agli interpellati, elaborate dall'organismo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, non sono vinco-

lanti per gli organi di vigilanza, costituendo, tuttavia, utili linee di orientamento e di operatività, coerenti ed uniformi su tutto il territorio nazionale per i medesimi organi;

d) all'articolo 9 dello schema di decreto, modificativo dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81, appare opportuno inserire un nuovo comma, il quale preveda che, per i luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, siano competenti esclusivamente i servizi sanitari e tecnici istituiti presso le stesse amministrazioni;

e) per quanto riguarda l'articolo 10-*bis* – che, inserendo un nuovo articolo 15-*bis* nel decreto legislativo n. 81, introduce alcune condizioni, in materia di sicurezza sul lavoro, ai fini dell'imputazione della responsabilità penale a tutti i soggetti per i quali le singole norme comminano (in astratto) le sanzioni – si propone di riconsiderare la norma nel suo complesso. In particolare, suscita perplessità la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 15-*bis*, la quale pone la condizione, ai fini dell'imputazione ai datori di lavoro e ai dirigenti, che l'evento non sia imputabile a soggetti rientranti in determinate categorie (preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente, lavoratori, componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, artigiani, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo), con riferimento ai reati per i quali siano responsabili penalmente – oltre ai datori di lavoro e ai dirigenti – anche tali soggetti; in merito, appare opportuno sopprimere la medesima lettera *d)*, mantenendo, quindi, l'ordinaria applicazione dei criteri di dolo o colpa di cui al codice penale; in subordine, si auspica che l'esigenza di escludere interpretazioni giudiziali che attribuiscono al soggetto obbligato responsabilità di ordine penale anche ove la violazione sia riferibile unicamente ad altro e diverso soggetto venga soddisfatta senza introdurre una disciplina eccezionale per i soli reati in materia di sicurezza sul lavoro, derogatoria rispetto alla regola generale di cui all'articolo 40, capoverso, del codice penale, nonché, in ogni caso, all'interno del perimetro tracciato dall'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro; in particolare, nell'articolo citato, il paragrafo 3 stabilisce che gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro ed il successivo paragrafo 4 consente agli Stati membri di stabilire esclusioni o riduzioni della responsabilità dei datori «per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata»;

f) all'articolo 14, comma 2 – poiché si introduce un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 26 del decreto n. 81, secondo il quale gli obblighi dei datori di lavoro committenti non si applicano (oltre che, come previsto nello stesso comma 3, ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi) alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale nonché ai lavori la cui durata non sia superiore a due giorni, tranne nel caso in cui sussistano rischi da interferenze derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici ed atmo-

sfere esplosive – si verifichi, con riguardo all'applicazione degli obblighi in materia di sicurezza ai lavori di durata non superiore a due giorni, l'opportunità di inserire la tutela per le interferenze derivanti da ulteriori situazioni, quali, ad esempio, agenti fisici, materiali tossici e nocivi; al medesimo articolo 14, inoltre, valuti il Governo l'opportunità di definire il campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, in modo da chiarire che quest'ultimo comprenda, oltre ai lavori, anche i servizi e le forniture e che le citate disposizioni si debbano ritenere vincolanti a condizione che il datore di lavoro abbia la giuridica disponibilità dei luoghi in cui si svolga l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo; valuti altresì il Governo l'opportunità di puntualizzare che il documento di valutazione dei rischi da interferenza della lavorazioni di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto n. 81 non sia richiesto in fattispecie a ridotto rischio infortunistico, quali le prestazioni di natura intellettuale o i lavori di breve durata, sempre che non vi siano comunque rischi elevati per le maestranze coinvolte nell'esecuzione dei lavori; infine, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, come disposto dal comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, che siano nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione di merci nei quali non siano puntualmente indicati i costi della sicurezza, chiarendo, al contempo, in modo da risolvere i dubbi interpretativi sorti al riguardo, che detti costi sono quelli necessari per eliminare (o, se impossibile, ridurre al minimo) i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;

g) all'articolo 24 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 81, appare necessario che il Governo valuti l'opportunità di modificare l'attuale formulazione dei commi 2 e 3, in modo che si evidenzii con maggiore efficacia che la visita medica in fase antecedente l'assunzione è consentita in quanto diretta a valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione per la quale dovrebbe essere assunto; occorre, peraltro, intervenire – anche attraverso una opportuna rivisitazione, entro l'anno in corso, del vigente accordo Stato-Regioni che disciplina la materia – per risolvere i numerosi dubbi applicativi connessi al comma 4 del citato articolo 41, in relazione all'opportuno mantenimento della sorveglianza medica per i rischi da alcool e droga, che non può essere limitata soltanto a casistiche specifiche; per analogia con quanto sopra indicato, peraltro, all'articolo 12 dello schema, andrebbe anche valutata l'opportunità di migliorare il testo della lettera g) dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 81, in maniera tale che l'obbligo del datore di lavoro di inviare i lavoratori a visita medica venga collegato al programma di sorveglianza sanitaria e venga specificato che spetta al datore di lavoro comunicare tempestivamente le cessazioni dei rapporti di lavoro; nella novella di cui al comma 2 del citato articolo 24, la quale, tra l'altro, introduce l'obbligo di visita medica alla ripresa del lavoro, dopo un'assenza per malattia di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, appare opportuno esplicitare che tale visita deve svolgersi «prima» della ripresa del lavoro;

h) in tema di sanzioni, con riferimento anzitutto all'articolo 31 dello schema, che novella l'articolo 55 del decreto n. 81, si segnala che il nuovo comma 1, lettera *c)*, di detto articolo sanziona a carico esclusivo del datore di lavoro l'obbligo di nominare il medico competente, mentre lo stesso schema di decreto non modifica l'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto n. 81, che pone l'obbligo di nomina del medico competente a carico del datore di lavoro e del dirigente; per assicurare un maggiore rispetto delle più rilevanti misure di sicurezza sui cantieri, inoltre, relativamente al medesimo articolo 55 del decreto n. 81, andrebbe previsto l'arresto da quattro a otto mesi (in luogo dell'alternativa tra l'arresto e l'ammenda) in caso di omessa valutazione dei rischi nelle imprese che operano nel settore dei cantieri temporanei e mobili, sempre che svolgano attività di rilievo non limitato, quali potrebbero essere individuate nell'utilizzo di un'entità presunta di lavoro non inferiore ai 200 uomini-giorno; andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere l'applicazione della sanzione penale (in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria) per la violazione della disposizione che impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (lettera *d)* dell'articolo 18, comma 1); sempre in tema di sanzioni, con riferimento all'articolo 35 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 59 del decreto n. 81, si avverte la chiara esigenza di prevedere un abbassamento della misura delle sanzioni a carico dei lavoratori;

i) all'articolo 43, comma 1, che modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008 – considerata l'opportunità di risolvere i potenziali rischi di incompatibilità nelle funzioni di certificazione e controllo dei soggetti pubblici, anche sulla base delle recenti segnalazioni dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato – si valuti l'opportunità di modificare parzialmente la lettera *e)*, correttiva del comma 11 del citato articolo 71, nel senso di sostituire il secondo periodo con un periodo del seguente tenore: «Le verifiche sono effettuate dai soggetti preposti, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13»;

l) considerato che l'articolo 58 dello schema abroga, tra l'altro, il comma 11 dell'articolo 90, che prevede la non applicazione dell'obbligo, per il coordinatore della progettazione, di redigere il fascicolo per la prevenzione e la protezione dai rischi, in caso di lavori privati, ai lavori non soggetti a permesso di costruire, mentre il disegno di legge comunitaria per il 2008, attualmente all'esame delle Camere, reca specifiche modifiche al citato comma 11 dell'articolo 90, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008, occorre assolutamente coordinare i due interventi normativi, anche, ove necessario, con riferimento alle relative norme sanzionatorie; sempre con riguardo all'articolo 58, valuti il Governo l'opportunità di puntualizzare, nell'ambito del comma 1 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81, che è compito del committente o del responsabile dei lavori attenersi, nelle fasi di progettazione dell'opera, ai principi generali di tutela di cui all'articolo 15 del «te-

sto unico», specificando che, nel settore dei lavori pubblici, tali attività vanno svolte nel rispetto dei compiti che la normativa di specifico riferimento riserva al responsabile del procedimento e al progettista; valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare che le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81 operano a condizione che in cantiere vi siano più imprese chiamate ad eseguire lavori, anche non contemporaneamente; infine, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il comma 5-*bis*, citato alla lettera *c*) dell'articolo 58 dello schema, il quale introduce un meccanismo macchinoso e sostanzialmente inutile per la redazione del piano di sicurezza;

m) in relazione all'articolo 93 del decreto legislativo n. 81 (per il quale l'articolo 61 dello schema prevede talune modifiche), pur ribadendo l'esigenza di non mitigare le misure per la tutela della sicurezza dei lavoratori, si fa notare l'onerosità delle procedure indicate per la responsabilità del committente in caso di lavori di modesta entità;

n) all'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto n. 81 del 2008, come inserito dall'articolo 8 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di inserire il riferimento al finanziamento, non solo della diffusione di soluzioni tecnologiche per le imprese, ma anche di soluzioni organizzative (quali, ad esempio, i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza), verificate dall'INAIL; allo stesso tempo, per garantire una ricognizione completa dei dati infortunistici, si raccomanda di introdurre un'apposita integrazione all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, diretta a prevedere anche la comunicazione al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) dei dati sugli infortuni sotto la soglia indennizzabile dell'INAIL;

o) per finalità di massima garanzia del rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro, si raccomanda di attribuire agli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*), del decreto n. 81 del 2008, l'obbligo di monitorare periodicamente la costituzione e la funzionalità sul territorio dei RLSA (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente), comunicando le relative risultanze ai competenti organismi nazionali;

p) per assicurare una più coerente applicazione delle norme del decreto legislativo n. 81 del 2008 alla realtà della cooperazione sociale e del volontariato di protezione civile, si prospetta l'opportunità di introdurre – all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo – una disposizione che preveda che la Commissione consultiva, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81, individua apposite procedure semplificate per l'applicazione del decreto medesimo nei confronti dei soggetti che operano per conto di cooperative sociali ai sensi della legge n. 381 del 1991, nonché delle organizzazioni di volontariato della protezione civile (inclusi Corpo dei Vigili del fuoco, Soccorso alpino, e soggetti simili); con riguardo ai volontari della Croce Rossa Italiana, valuti il Governo l'opportunità di estendere ad essi la disciplina legale di tutela di cui al comma 12-*bis* dell'articolo 3, in quanto tali soggetti presentano esigenze analoghe a quelle dei volontari considerati nell'ambito del suddetto comma 12-*bis*; con riferimento al ci-

tato articolo 6 del decreto n. 81, valuti il Governo l'opportunità di riservare alla predetta Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare indicazioni utili per le imprese ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di valutazione, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81, dello stress lavoro-correlato, nonché di ridurre il numero dei componenti della stessa Commissione;

q) con riferimento allo strumento della sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81, novellato dall'articolo 10 dello schema, prestando una particolare attenzione alle specifiche caratteristiche degli appalti pubblici e dei cantieri edili, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il requisito delle «plurime» violazioni con quello delle «reiterate» violazioni, quali individuate dal decreto previsto dal comma 1 del citato articolo 14 o, nella fase transitoria antecedente l'adozione di tale provvedimento, dall'allegato I del decreto n. 81; atteso, peraltro, che il concetto di «preventiva regolare occupazione», se riferito all'obbligo di denuncia di assunzione preventiva, non costituisce l'unico strumento valido ai fini della valutazione della regolarità del rapporto di lavoro, si consideri l'opportunità di prevedere – modificando il richiamato articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 – l'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero competente, qualora questi «riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria»; valuti, altresì, il Governo l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al testo dell'articolo 14, dirette a evidenziare le modalità di applicazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nell'ambito degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con riferimento alla sicurezza antincendio e alla relativa competenza dei Vigili del fuoco;

r) al fine di risolvere un problema interpretativo fortemente avvertito dagli operatori, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sull'articolo 16 del decreto n. 81 (che ha previsto l'istituto della delega), chiarendo in via definitiva se il delegato sia o meno legittimato a subdelegare alcune delle funzioni delegategli dal datore di lavoro e, in particolare, la delicata funzione della vigilanza; riguardo al citato articolo 16, peraltro, occorre che il Governo valuti l'opportunità, a fini di semplificazione del relativo adempimento, di prevedere che il requisito della «data certa» venga sostituito dalla semplice apposizione della data sulla delega di cui al medesimo articolo 16; inoltre, per incentivare l'utilizzo della diffusione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, si dovrebbe prevedere che l'obbligo di vigilanza sul soggetto delegato da parte del soggetto delegante possa essere ritenuto osservato in caso di adozione di un modello di organizzazione e gestione da parte dell'azienda, senza che si debba procedere a valutarne l'efficace attuazione;

s) risulterebbe opportuno intervenire anche sull'articolo 29, comma 3, del decreto n. 81, stabilendo il termine entro il quale deve avvenire la rielaborazione della valutazione dei rischi e il relativo documento, nel momento in cui si verifichi l'evento che imponga tale rielaborazione;

t) all'articolo 30 dello schema di decreto, modificativo dell'articolo 52 del decreto n. 81, valuti il Governo l'opportunità di eliminare la previsione che riserva una percentuale pari almeno al 50% delle disponibilità del Fondo di cui al citato articolo 52 al finanziamento degli organismi paritetici e di prevedere che il decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo 52, oltre alle modalità di funzionamento del Fondo, regolamenti anche l'articolazione sul territorio del fondo stesso;

u) quanto ai cantieri temporanei e mobili, all'articolo 56 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 88 del decreto n. 81, si segnala che la formulazione della nuova lettera g-bis) sembra non corrispondere alle intenzioni dichiarate nella relazione di accompagnamento, laddove si precisa che «la modifica all'articolo 88 è diretta ad evidenziare come ove i lavori siano di ordinaria manutenzione non necessiti l'applicazione delle complesse disposizioni di cui al Titolo IV»; analoga mancata corrispondenza si registra in relazione all'articolo 57, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo;

v) si raccomanda, altresì, di approfondire le riflessioni sul delicato rapporto fra le normative recate rispettivamente dall'articolo 26 e dal Titolo I, Capo I, del decreto n. 81, in particolare disciplinando più in dettaglio tale rapporto e chiarendo i seguenti profili:

se si debba applicare l'articolo 26, nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile con più imprese, quando sia stato elaborato il PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento);

quale disciplina vada applicata, nell'ambito del citato articolo 26, nel caso di committente che non sia anche datore di lavoro;

per quali ragioni nell'articolo 96, comma 2, del decreto n. 81 non si faccia riferimento anche al comma 2 del più volte citato articolo 26;

se non risulti opportuno modificare il nuovo comma 3-bis del citato articolo 26 del decreto n. 81, che parla di «mere forniture di materiali», laddove il nuovo comma 1-bis dell'articolo 96 del decreto n. 81, introdotto dall'articolo 63 dello schema di decreto, reca la dizione «mere forniture di materiali o attrezzature»;

z) si osserva, inoltre, che le modifiche apportate dallo schema di decreto all'allegato XI del decreto n. 81, contenente l'elenco dei lavori comportanti rischi particolari, potrebbero attenuare la portata garantistica di detto allegato, con particolare riferimento ai lavori che espongono a rischio di seppellimento, di sprofondamento e di caduta dall'alto; appare, pertanto, utile un approfondimento della materia, finalizzato a verificare l'eventuale esigenza del mantenimento della normativa vigente;

aa) si osserva che è stata segnalata l'opportunità di intervenire sulle disposizioni relative all'incompatibilità dell'esercizio della funzione di medico competente, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, per i medici che svolgono i servizi di vigilanza (articolo 39, comma 3, del decreto n. 81); a tal fine, si prospetta l'eventuale possibilità

di prevedere che la suddetta incompatibilità venga spostata dall'attuale livello nazionale al livello provinciale;

bb) per quanto riguarda, poi, gli aspetti formali e di coordinamento normativo del testo, si segnala quanto segue:

nella numerazione degli articoli del provvedimento è stato omesso l'articolo 114;

all'articolo 7, comma 2, (articolo 9, comma 7, del decreto n. 81), la parola «rassegnate» deve intendersi sostituita dalla parola «riassegnate»;

all'articolo 24, comma 2, (che modifica l'articolo 41 del decreto n. 81), la parola «dal» andrebbe sostituita dalla parola «del»;

è necessario sopprimere l'articolo 27 dello schema di decreto correttivo (che modifica l'articolo 47 del decreto n. 81), in ragione del fatto che esso individua un meccanismo improprio, la cui operatività è rimessa ai lavoratori, per la comunicazione della mancata elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

all'articolo 41 (articolo 69, comma 1, lettera *a*), del decreto n. 81), dopo la parola «componenti» va soppressa la parola «e»;

all'articolo 83, comma 2, (articolo 158 del decreto n. 81 del 2008), le lettere *c*) e *d*) devono intendersi lettere *a*) e *b*);

all'allegato II, occorre eliminare sia la nota al punto 2 che il relativo riferimento a piè di pagina, in quanto il computo dei lavoratori è soggetto ad una specifica regolamentazione, individuata dall'articolo 4 del decreto n. 81, il quale dispone anche relativamente agli addetti in agricoltura (si vedano, in particolare, i commi 3 e 4 di tale articolo);

all'allegato IV, occorre apportare correzioni ai punti 1.6.4, 1.7.3, 1.14.4.5, e 4.3, recanti richiami erronei;

all'allegato V, ai punti 4 e seguenti, si rinviene un'erronea numerazione;

all'allegato VI, sembra necessario eliminare il punto 1.8.2, in quanto già previsto al punto 4.5.1 dell'allegato IV, e modificare i richiami al punto 8.4, in quanto erronei;

all'allegato XVII, si propone di modificare il punto 01, in modo che la dizione «elenco del personale» venga sostituita da quella, maggiormente pertinente, di «nominativo della persona o dei soggetti incaricati dello svolgimento delle attività riservate all'impresa affidataria»;

all'allegato XXVII, si raccomanda di modificare, in quanto erroneo, il riferimento contenuto al punto 4 relativamente all'allegato XXV, sostituendo il richiamo al punto 1 del citato allegato con quello al punto 3.5 del medesimo;

cc) valuti, infine, il Governo l'opportunità di apportare al testo tutti gli altri necessari correttivi, prevalentemente di natura tecnica, recependo le ulteriori proposte – per le quali si fa rinvio al materiale acquisito nel corso delle numerose audizioni informali svolte in sede parlamentare – non indicate in modo dettagliato nel presente parere, tra cui quelle formulate in sede tecnica da Regioni e parti sociali, che possano contribuire al miglioramento del testo e al conseguimento degli obiettivi di maggiore

semplificazione e attenzione ai profili sostanziali della sicurezza, nell'ottica di garantire il bene primario della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in termini di effettività, con particolare riferimento, tra l'altro, alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1; 3; 9; 12; 13; 15; 16; 19; 20; 23; 24; 29; 42; 44; 48; 50; 52; 53; 54; 56; 60; 64; 66; 67; 69; 74; 78; 81; 106; 109; 111; 128 dello schema di decreto in esame, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 34; 108; 119; 128; 242; 246; 249; 253; 260; 279; 280 e Allegati del decreto legislativo n. 81 del 2008;

dd) infine, prendendo atto che il decreto legislativo n. 81 del 2008 – pur disciplinando la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – investe in misura rilevante sui percorsi formativi (conformemente all'articolo 1, comma 2, lettere *g*), *n*), *m*) e *p*), della legge n. 123 del 2007, recante la relativa delega) e considerata, in proposito, la valenza strategica della formazione per le nuove generazioni (atteso anche che le scuole primarie, soprattutto materna ed elementare, rappresentano delle vere e proprie «fabbriche del sapere», al cui interno occorre educare alla sicurezza e alla salute del lavoro, nonché preservare l'incolumità e la sicurezza degli studenti di più giovane età), si auspica che, nel testo del provvedimento correttivo del citato decreto n. 81 o in altro provvedimento normativo, si possa introdurre una norma dedicata alla sicurezza negli edifici scolastici, che consenta – anche utilizzando, a tal fine, parte delle dotazioni finanziarie riconosciute all'autonomia scolastica – l'introduzione, a partire dalle scuole materne ed elementari, di un meccanismo automatico di copertura assicurativa per gli incidenti che occorrono agli allievi, sollevando, in tutto o in parte, da tale onere le famiglie.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
ROILO, NEROZZI, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, BION-
DELLI, GHEDINI, ICHINO, PASSONI SULL'ATTO DI
GOVERNO N. 79**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente: «disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame modifica profondamente la normativa approvata dal Governo Prodi con il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – frutto di un lavoro durato anni con la partecipazione di tutti i soggetti interessati – realizzando un vero e proprio «snaturamento» dei contenuti, dell'impianto e dei principi ispiratori del Testo Unico;

l'ampiezza dello schema del decreto legislativo, contenente la modifica di ben 136 articoli su 306, rende evidente come lo stesso non sia semplicemente un decreto legislativo «correttivo», ma in realtà un intervento normativo che modifica intere parti del Testo Unico, realizzando di conseguenza un eccesso di delega in quanto la delega prevista dalla legge n. 123 del 2007 aveva ad oggetto limitati interventi correttivi ed integrativi;

prima di entrare nel merito si vuole sottolineare come, nel suo insieme, il testo in esame comporti un abbassamento dei livelli di tutela, lo svuotamento di alcune misure e di alcuni istituti essenziali, la deresponsabilizzazione dei principali responsabili della sicurezza, la riduzione dei poteri e delle funzioni degli organismi di vigilanza, nonché lo stravolgimento dell'intero sistema sanzionatorio;

premessi inoltre che:

con l'introduzione di un nuovo articolo *2-bis*, relativo alla presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del decreto legislativo n. 81 del 2008, si concretizza un vero e proprio esonero delle responsabilità del datore di lavoro, si mettono in discussione le competenze delle Regioni, si propone un sistema di controlli non credibile, in quanto il rispetto degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere presunto, ma va accertato

caso per caso in relazione a tutti i fattori mediante i quali va condotta la valutazione;

a dimostrazione dell'assurdità della norma basta pensare che con la certificazione di conformità «si presume» l'avvenuto rispetto di migliaia di norme tecniche e procedurali contenute nel testo: si comprende facilmente come si tratti di una cosa impossibile significando sostanzialmente e paradossalmente presunzione di conformità all'intero decreto legislativo n. 81 del 2008 e quindi a tutta la normativa «prevenzionistica»;

inoltre, stabilendo che la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi assicura una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del decreto legislativo, si introduce nel sistema normativo un evidente elemento di indeterminatezza negli obblighi e nei diritti;

infine il conferimento della presunzione di conformità alle prescrizioni del decreto legislativo dell'utilizzo di macchine marcate CE sottrae la competenza delle verifiche tecniche ai soggetti pubblici a ciò deputati (ISPESL – ASL) a vantaggio di soggetti privati, non prevedendo quindi nessun sistema di controllo sull'operato di questi ultimi;

l'applicazione delle modifiche contenute nell'articolo 2-bis renderà molto più difficile il risarcimento – sul piano penalistico, su quello civilistico e su quello della normativa prevenzionistica – dei danni alle vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, i quali per essere risarciti dovranno dimostrare la «mancata» presunzione di conformità, onere non facile considerando che per la suddetta dimostrazione occorre essere conoscenza di fatti di cui, con difficoltà, i lavoratori possono avere conoscenza diretta;

relativamente alla categoria dei trasporti, c'è da sottolineare, anche a fronte dell'ulteriore rinvio di dodici mesi voluto dall'attuale maggioranza in merito all'articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo 81 del 2008 per i settori marittimo, portuale e ferroviario, che non sono stati nemmeno affrontati i temi della vigilanza, che viene operata da più soggetti nello stesso ambito lavorativo; della sorveglianza sanitaria che viene esercitata da soggetti diversi anche per il rischio nei confronti dei terzi; della formazione per la sicurezza del lavoro che, in alcuni casi, è a carico dei lavoratori. Non viene ancora sancito definitivamente che la valutazione dei rischi deve essere effettuata anche relativamente ai mezzi di trasporti. In tale ambito, risulterebbe inoltre utile il recepimento dell'avviso comune sottoscritto tra ANAS, AISCAT e organizzazioni sindacali di categoria, a maggiore salvaguardia dei lavoratori che operano in presenza di traffico veicolare;

la riscrittura dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 rende inattuabili importanti disposizioni normative di tutela e di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del settore agricolo;

considerato che:

l'articolo 10-*bis* introducendo nel decreto legislativo n. 81 del 2008 una norma relativa all'«Obbligo di impedimento» esonera, di fatto, da responsabilità penale il datore di lavoro ed i dirigenti, in quanto la nuova norma introduce una deroga al principio generale in tema di responsabilità penale per omissione affermato dall'articolo 40, comma 2, del codice penale (per cui «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo») disponendo che nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro tale principio vale soltanto a determinate condizioni:

a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;

b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;

c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter esser, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata;

d) che l'evento non sia imputabile al fatto colposo del preposto, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori, del medico competente o del lavoratore;

si comprende l'effetto dirompente delle disposizioni contenute nella lettera c) dove si richiede che la posizione di garanzia sia «tassativamente» istituita dalla legge: tale disposizione mette in discussione l'applicazione del principio di responsabilità previsto dall'articolo 2087 del codice civile, cui si ricorre per sancire la responsabilità del datore di lavoro quando l'infortunio non sia addebitabile alla violazione di specifiche disposizioni, ma derivi piuttosto da carenze strutturali o da inadeguatezze dell'intero impianto di prevenzione;

quindi, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c), gli obblighi la cui violazione determina la responsabilità penale del soggetto sono solo quelli previsti dalla legge per le singole posizioni di garanzia e non anche, come detto, gli obblighi generali di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 2087 del codice civile;

ancora più grave, se possibile, è quanto previsto dalla lettera d) laddove si stabilisce che il datore o il dirigente non risponde della morte o dell'infortunio se l'evento è imputabile al fatto colposo di un preposto, progettista, fabbricante, fornitore, installatore, medico o lavoratore. Ciò significa che se nel causare un infortunio intervenga il fatto colposo di un altro soggetto subordinato, il vertice dell'impresa per definizione non ne risponderebbe, indipendentemente dal fatto che il datore o il dirigente abbiano a loro volta contribuito colposamente al verificarsi dell'infortunio;

aberrante risultato dell'applicazione della suddetta norma è lo svuotamento, o meglio l'azzeramento delle responsabilità del datore di lavoro anche in presenza di una sua condotta omissiva. Ciò significa il venir

meno per i datori di lavoro del ruolo di garanti della vita e della incolumità fisica dei lavoratori, nonché dell'obbligo di controllo e del dovere di vigilanza fino a questo momento mai messi in discussione;

la modifica appare ancora più grave, se si considera che, trattandosi di norma favorevole al reo, potrebbe incidere su processi in corso – come i processi relativi ai tragici fatti della Thyssen e della Eternit – nei quali l'assoluzione del datore di lavoro potrebbe essere invocata solo perché sussistente la responsabilità anche di altri soggetti;

la norma «salva manager» configura inoltre un caso di eccesso di delega dal momento che la legge delega non faceva alcun riferimento ad una tale forma di limitazione di responsabilità per datori di lavoro e dirigenti e si pone anche in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, in quanto la disposizione non è conforme all'articolo 5 della direttiva 391/89/CEE del Consiglio che prevede esclusioni o riduzioni della responsabilità dei datori di lavoro solo «per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali ed imprevedibili, malgrado la diligenza osservata»;

considerato inoltre che:

altro aspetto preoccupante dello schema in esame è l'intervento sul sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008: in un momento in cui si assiste, con cadenza quasi quotidiana, al verificarsi – senza interruzione e senza apparente rimedio – dei fenomeni drammatici delle morti bianche, ed in cui l'unico messaggio da tutti condiviso è la diffusione della cultura della prevenzione, lo schema di decreto legislativo in esame prevede la diminuzione delle pene previste per singoli reati, interviene sul meccanismo di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria nelle ipotesi di contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, in alcuni casi ripristina l'alternatività con l'ammenda quando era prevista la sola pena dell'arresto, in altre limita la sanzione più consistente alla sola ammenda, in altre ancora, passa da sanzioni penali a sanzioni amministrative, o semplicemente riduce la pena minima o la pena massima prevista;

il sistema proposto, chiamato nella relazione allo schema «rivisitazione del sistema sanzionatorio», oltre a generare perplessità ed incertezze, si allontana da quanto richiesto a livello comunitario, dove si auspica che le sanzioni, in questa materia, siano «proporzionali, adeguate e dissuasive»;

in particolare sono ridotte alcune delle sanzioni relative a:

a) all'articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente): per il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi il decreto legislativo prevede l'arresto da quattro a otto mesi o in alternativa l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro, mentre lo schema di decreto correttivo prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Inoltre per le aziende che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni e mutageni e da attività di manutenzione, rimo-

zione smaltimento e bonifica amianto, la pena dell'arresto da 6 mesi ad un anno è ridotta da 4 fino a 8 mesi;

b) all'articolo 56 (Sanzioni per il preposto): si passa da l'arresto da 1 a 3 mesi o l'ammenda da 500 a 2.000 euro a l'arresto fino a 2 mesi o l'ammenda da 400 a 1.200 euro;

c) all'articolo 57 (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori): ad eccezione dei progettisti per i quali è previsto un incremento delle sanzioni, per i fabbricanti si passa dall'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro all'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro, mentre per gli installatori si passa ad una riduzione di 2.000 della sanzione dell'ammenda;

d) all'articolo 58 (Sanzioni per il medico competente): per il medico lo schema di decreto correttivo prevede una drastica riduzione della sanzione dell'ammenda ridotta in alcuni casi di 1.000, 2.000, 3.000 euro fino alla soppressione della sanzione da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell'obbligo di trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori;

e) all'articolo 60 (Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci di società semplici ed operanti nel settore agricolo): per questi soggetti viene addirittura eliminata la pena dell'arresto fino ad 1 mese prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008 ed è ridotta l'ammenda di ben 1.500 euro, mentre è soppressa la sanzione da 50 a 300 euro per la violazione dell'obbligo di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto;

f) all'articolo 68 (Sanzioni per il datore di lavoro): non solo lo schema prevede che per il datore di lavoro le sanzioni dell'arresto e dell'ammenda siano ridotte *tout court* della metà, ma stabilisce altresì che «la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti relativi ai luoghi di lavoro (...) è considerata un'unica (!) violazione»;

la scelta di ridurre le sanzioni appare ancora più paradossale se si considera che all'articolo 59 per i lavoratori le pene sono aumentate (la sanzione dell'ammenda passa da 200 a 600 euro ad un minimo da 300 fino a 800 euro);

il risultato è una deresponsabilizzazione del datore di lavoro a fronte di un inasprimento delle sanzioni nei confronti dei lavoratori;

ciò che risulta inaccettabile è il significato simbolico di questa «riversitazione del sistema sanzionatorio»: in un momento in cui il Governo in materia penale elabora provvedimenti per inasprire le pene nei settori dell'immigrazione, della circolazione stradale, delle molestie, della violenza sessuale, la sicurezza sul lavoro è l'unico settore in cui invece si ritiene «opportuno» diminuire il carico sanzionatorio;

valutato che:

l'articolo 10, che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo relativo al contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, elimina qualsiasi discrezionalità nell'adozione del provvedimento sanzionatorio individuando tassativamente i casi e le condizioni per l'adozione della sospensione della attività imprenditoriale e limitando, di conseguenza, il suddetto potere di sospensione;

si prevede inoltre che la sospensione dei lavori non avvenga più in caso di violazioni «gravi e reiterate» ma solo in caso di «gravi e plurime» violazioni, stabilendo espressamente che per plurime si intendono almeno 3 violazioni contestuali o la ripetizione nel biennio della stessa grave violazione: tale modifica appare pericolosa poiché le violazioni per le quali è prevista la sospensione dei lavori sono di per sé gravissime e tali da giustificare il provvedimento stesso;

inoltre in questa prospettiva di riduzione della responsabilità del datore di lavoro si prevede che anche la sanzione interdittiva – stabilita dal decreto legislativo n. 81 del 2008 per un periodo pari a quello di sospensione, seguito da un ulteriore periodo pari al doppio del periodo di sospensione, con il limite massimo di 2 anni – viene ridotta al solo periodo di sospensione dei lavori per il caso in cui l'impresa sia sospesa perché occupa meno del 50% dei lavoratori in modo irregolare;

la sanzione che colpisce l'imprenditore che non osserva il provvedimento viene trasformata: ai sensi della normativa vigente per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione, è previsto l'arresto fino a 6 mesi. Nello schema di decreto correttivo sono previste due ipotesi: l'arresto fino a 6 mesi nell'ipotesi di gravi e plurime violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro, nel caso di sospensione per lavoro irregolare;

premessi che:

l'articolo 16 che reca modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di valutazione dei rischi introduce, in particolare, due disposizioni in contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia: innanzitutto lo schema di decreto in esame prevede che la valutazione dello *stress* lavoro-correlato debba avvenire «nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse, causando così un rinvio inaccettabile, da un lato perché i tempi di emanazione delle indicazioni da parte della Commissione saranno necessariamente lunghi, dall'altro perché sia la direttiva 89/391/CE sia il decreto legislativo impongono già da tempo di valutare tutti i rischi connessi al lavoro»;

si ricorda che la violazione di quest'obbligo ha comportato per l'Italia una condanna per inadempimento da parte della Corte di giustizia CE (C-49/00);

in secondo luogo l'articolo 16 introduce una norma secondo la quale «la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi»: questa norma è in palese contrasto con quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 che prevede invece che siano elaborate procedure standardizzate di valutazione dei rischi da parte della suddetta Commissione consultiva rischiando di risolversi in un danno per le imprese anziché in una semplificazione, perché la mancanza di criteri certi le espone maggiormente al rischio di affidarsi a soggetti non sufficientemente qualificati;

premesso inoltre che:

l'art. 12 modifica le disposizioni contenute all'articolo 18 abrogando la disposizione che attualmente obbliga il datore di lavoro a comunicare all'Inail il nominativo del Rls interno prevedendo, in mancanza, che la rappresentanza sia esercitata dal Rappresentante territoriale dei lavoratori; con la modifica introdotta si prevede che siano i lavoratori a dover comunicare al datore di lavoro di non aver eletto il proprio Rls interno all'impresa e che il datore di lavoro comunichi ciò non più all'Inail ma agli organismi paritetici, che ancora non sono stati costituiti su gran parte del territorio nazionale; tale misura, laddove accolta, determinerebbe, di fatto, l'esclusione di tanta parte dei lavoratori delle piccole e medie imprese dall'applicazione delle norme in materia di Rls;

considerato che:

in materia di obblighi del medico competente di cui all'articolo 25 del decreto legislativo si segnalano due modifiche che vanificano sostanzialmente la *ratio* della cartella sanitaria di rischio del lavoratore: abrogando la norma che stabilisce l'obbligo per il medico di inviare all'ISPEL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, le imprese dovranno conservare per 10 anni in busta chiusa milioni e milioni di cartelle sanitarie e di rischio, dove saranno ripetute per diverse volte le stesse informazioni (anamnesi personale, familiare, lavorativa) si dovrà ricominciare sempre da capo anche quando si svolgerà la stessa mansione in aziende diverse;

ciò configura una delle modifiche più gravi proposte dal Governo: il medico competente infatti, secondo tali previsioni normative, sarà tenuto a creare le cartelle sanitarie senza l'obbligo di recuperare dall'ISPEL la documentazione sanitaria del lavoratore derivante da precedenti lavori in altre aziende e senza l'obbligo di trasmettere la nuova cartella all'ISPEL alla cessazione del rapporto di lavoro. In questo modo la documentazione sanitaria originale dei lavoratori sarà recuperabile solo rivolgendosi a tutte le aziende in cui quel lavoratore ha lavorato;

inoltre è previsto che venga consegnata al lavoratore solo la copia della cartella sanitaria e di rischio, rimanendo l'originale al datore di lavoro;

per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, tra le modifiche operate dall'articolo 24, si segnala che viene introdotta la possibilità, per il datore di lavoro di far svolgere una visita medica precedentemente alla stipulazione del contratto di lavoro. Quindi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) viene prevista l'abrogazione del divieto che la visita medica preassuntiva sia effettuata da un medico interno dell'azienda. La norma vigente prevede, al contrario, che la visita per l'accertamento dell'idoneità del lavoratore a particolari mansioni deve essere effettuata solo presso strutture pubbliche e non dai medici privati dell'azienda medesima;

in materia di prevenzione dei rischi da rumore, poi, rilevante e preoccupante è la modifica apportata al secondo comma dell'articolo 192 del «testo unico» di salute e sicurezza sul lavoro, ove si è sostituito il riferimento ai «valori inferiori» di azione con quello ai «valori superiori» di azione. Infatti, solo il riferimento ai livelli superiori di azione risulta coerente con la previsione normativa contenuta nell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/10/CE (rumore) dove si parla, appunto, di valori superiori di azione;

considerato inoltre:

l'articolo 14 che modifica l'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) prevede che nella redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza delle lavorazioni (c.d. D.U.V.R.I.) sia esclusa l'ipotesi in cui le lavorazioni siano a rischio basso e/o di limitata durata;

estremamente pericolosa è la proposta sempre contenuta nell'articolo 26 di escludere dall'obbligo per il datore di lavoro committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi, le «mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive»;

considerato infine che:

la Conferenza Stato-Regioni ha già espresso parere negativo sull'atto del Governo in quanto il sistema di controlli sulla sicurezza dei lavoratori non è stato considerato credibile poiché introduce un sistema che sostanzialmente deresponsabilizza i datori di lavoro; le Regioni hanno ritenuto – a maggioranza – di non accogliere positivamente lo schema di decreto in esame in quanto il decreto proposto conterrebbe alcune norme, in particolare l'articolo 2-bis e l'articolo 10-bis, che rischiano di comportare una riduzione dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

assurda conseguenza dell'applicazione delle suddette disposizioni sarà lo svuotamento, o meglio l'azzeramento delle responsabilità del datore di lavoro e la realizzazione di una responsabilità che può arrivare a coinvolgere tutte, o una sola, delle figure che hanno avuto un qualsiasi tipo di contatto con la struttura dell'azienda dal progettista al fabbricante, al fornitore, all'installatore o fino al medico competente ed allo stesso lavoratore, che da possibile vittima (come dimostrano i tragici e frequenti casi di morte bianche) diventa artefice di «una fatalità» non più imputabile al datore di lavoro ed a coloro che sono tenuti per legge a svolgere funzioni di vigilanza e di controllo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro,

tutto ciò premesso,

esprime parere contrario.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, PE-
DICA, RUSSO, LANNUTTI, MASCITELLI, CAFORIO,
PARDI, LI GOTTI, ASTORE, DE TONI, DI NARDO
SULL'ATTO DI GOVERNO N. 79**

La Commissione 11^a (Lavoro, previdenza sociale), esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominato «decreto legislativo correttivo», premesso che:

lo schema di decreto legislativo correttivo opera un sostanziale ribaltamento dei contenuti fondamentali e delle prospettive del c.d. Testo Unico in materia di tutela e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

l'ampiezza del testo presentato, composto da ben 136 articoli, le modifiche talora assai rilevanti e la riformulazione di intere parti o settori, fanno dello schema di decreto legislativo correttivo un provvedimento normativo particolarmente complesso e assai poco corrispondente sia alla *ratio* della delega contenuta nella legge 3 agosto 2007, n. 123, sia alle finalità complessive desumibili dal testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

in particolare, le disposizioni che prevedono l'abbassamento dei livelli di protezione rispetto alle previsioni contenute nella normativa precedente sono da ritenersi gravemente incostituzionali per eccesso di delega, in quanto la legge n. 123 del 2007 prevede, infatti, all'articolo 1, comma 3, che i decreti delegati non possano «disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze». Sotto tale profilo si segnalano:

a) l'articolo 14 dello schema di decreto legislativo correttivo che, modificando l'articolo 26 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, determina una forte riduzione dei casi in cui sussiste l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi da interferenza correlati agli appalti, già prevista dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 626 del 1994, come modificato dall'articolo 3 della legge n. 123 del 2007. In particolare, venendo introdotto un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli obblighi dei datori di lavoro committenti non si applicano (oltre, come previsto nello stesso comma 3, ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi) alle

mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale nonché ai lavori la cui durata non sia superiore a 2 giorni, tranne nel caso in cui sussistano rischi da interferenze derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici ed atmosfere esplosive, escludendo, dunque, le ipotesi in cui sussistano interferenze derivanti da agenti fisici, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali;

b) l'articolo 25 dello schema di decreto legislativo correttivo che, prevedendo l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 42 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fa scomparire il diritto del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione per motivi sanitari alla conservazione della qualifica originaria, provocando, di fatto, i presupposti del demansionamento ed il rischio di compromettere gravemente la professionalità del lavoratore, in deroga all'articolo 13 della legge n. 300 del 1970 e senza distinguere le ipotesi di inidoneità temporanea da quelli di inidoneità permanente;

c) l'articolo 10 dello schema di decreto correttivo che, modificando l'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede nuove disposizioni volte a ridurre le ipotesi di sospensione dei lavori, disponendo in particolare che essa non avvenga più in caso di violazioni «gravi e reiterate» ma solo in caso di «gravi e plurime» violazioni: intendendo per «plurime» almeno 3 violazioni contestuali o la ripetizione nel biennio della stessa grave violazione. Al riguardo si rileva che la riduzione dei casi in cui è possibile procedere alla sospensione dei lavori per gravi violazioni in materia di sicurezza costituisce un abbassamento dei livelli di protezione dei lavoratori: anche in questo caso si può configurare un eccesso di delega, essendo tale sospensione già prevista anche dalla disciplina antecedente alla legge n. 123 del 2007;

più in generale, alcune norme contenute nello schema di decreto legislativo correttivo comportano:

- un abbassamento dei livelli di tutela dei lavoratori;
- lo svuotamento di alcune misure e di alcuni istituti essenziali;
- la deresponsabilizzazione dei soggetti responsabili della sicurezza;

- la riduzione dei poteri e delle funzioni degli organismi di vigilanza;

- la diffusione di un messaggio fortemente negativo sotto il profilo della cultura della prevenzione;

- la violazione di alcune norme e principi fondamentali contenute nelle direttive comunitarie e nelle norme costituzionali;

infatti, con taluni articoli previsti dallo schema di decreto legislativo correttivo si interviene sia a limitare i diritti individuali dei lavoratori mettendone in discussione strumenti fondamentali, sia a limitare i diritti collettivi e di rappresentanza, snaturandone la funzione, operando una sostanziale deresponsabilizzazione del datore di lavoro e svuotando il sistema sanzionatorio;

in particolare, sotto il profilo dei diritti individuali, lo schema di decreto interviene su i tre principali strumenti di tutela preventiva ed assicurativa di cui dispone il singolo lavoratore, ovvero il divieto di visita preassuntiva da parte del medico di fiducia dell'impresa, la cartella sanitaria di rischio ed, infine, il libretto formativo. Privare detti strumenti della loro funzione originaria significa privare il singolo lavoratore e l'organizzazione sindacale che dovrebbe tutelarli di strumenti fondamentali di conoscenza e di controllo su due diritti fondamentali tutelati dal TU: la tutela sanitaria e la formazione ed addestramento;

il testo, inoltre, si configura anche come un ridimensionamento dei diritti collettivi di tutela del lavoro attraverso norme che intervengono direttamente sui principali capitoli del controllo sociale del rischio. Il testo, infatti, prevede un ridimensionamento del ruolo della rappresentanza e della contrattazione di secondo livello (aziendale e territoriale), dei diritti ed delle prerogative di tutte le rappresentanze dei lavoratori attraverso una serie di norme disseminate lungo numerosi articoli del Titolo I. In particolare quelli che vanno dall'articolo 47 al 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

con gli articoli *2-bis* e *15-bis* – art. *10-bis* dello schema di Decreto legislativo correttivo si deresponsabilizzano di fatto i datori di lavoro e i dirigenti, ovvero, i primi destinatari dell'obbligo di prevenzione per la salute e sicurezza nel lavoro;

pesa la mancata attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 che si è concretizzata con due procedure:

a) le proroghe per l'entrata in vigore di alcuni importanti obblighi (con l'articolo 4 del DL n. 97 del 2008; con il DL n. 112 del 2008 che ha ridotto la possibilità di controllo e sanzioni; l'articolo 32 del DL n. 207 del 2008);

b) i ritardi nell'emanazione dei decreti attuativi: per il coordinamento della nuova normativa con quella relativa a settori particolarmente pericolosi; per mettere in funzione il nuovo sistema istituzionale di prevenzione e vigilanza; per il sostegno alle PMI;

lo schema di decreto legislativo correttivo si configura come una vera e propria controriforma della disciplina della tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare:

non appare condivisibile l'intero articolo *2-bis* che conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni contenute nel Decreto legislativo sia alla corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, sia alla adozione dei modelli di organizzazione e di gestione delle imprese, addirittura certificabili dagli enti bilaterali. Si segnala al riguardo che le norme tecniche e le buone prassi a cui si riferisce la norma sono disposizioni diverse da quelle stabilite nel decreto legislativo 81/08. Per altro, mentre le norme tecniche hanno carattere specifico e ulteriore rispetto a quelle stabilite nel decreto legislativo 81/08, le buone prassi sono soluzioni organizzative o procedurali che devono essere coerenti con la normativa ma che possono essere adottate solo volontariamente.

Inoltre nella malaugurata ipotesi in cui le buone prassi introducano misure alternative a quelle stabilite dalla legislazione vigente, si rischierebbe un contrasto diretto con la disciplina dell'ordinamento comunitario, nonché ulteriori condanne da parte della Corte di Giustizia, che in più occasioni ha affermato che le semplici prassi amministrative non sono idonee a garantire l'esatto adempimento delle direttive comunitarie da parte degli Stati membri (C-394/00; C-254/00; C-159/99 e C-315/98. Infine il nuovo articolo 2-*bis* e, con esso, le modifiche introdotte all'articolo 30 del decreto legislativo 81/08 affievoliscono la responsabilità del datore di lavoro e delle persone giuridiche, società e associazioni anche prive di responsabilità giuridiche, introducendo non condivisibili sistemi di presunzioni e certificazioni;

la nuova stesura dell'articolo 4 del decreto legislativo 81/08 che contiene disposizioni volte a limitare il campo di applicazione della normativa, attraverso la riduzione del numero dei lavoratori da computare ai fini dell'applicazione del decreto stesso è di assai dubbia legittimità sul piano comunitario, contraddicendone i principi di fondo. La Corte di giustizia ha infatti sempre ribadito il principio secondo cui le definizioni contenute nelle direttive devono essere interpretate in senso ampio e non restrittivo, per evitare che un numero significativo di lavoratori non possa beneficiare della protezione accordata;

la nuova stesura dell'articolo 14 del decreto legislativo 81/08, già stato depotenziato dall'articolo 41 del Decreto legge 112/2008, non può essere condiviso come pure le ulteriori numerose modifiche contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo correttivo tese alla riduzione delle ipotesi di sospensione dei lavori;

l'articolo 15-*bis* del Decreto legislativo 81/08 (articolo 10-*bis* dello schema di decreto legislativo correttivo) contiene una deroga ai principi generali del diritto penale, introducendo dei limiti alla responsabilità omisiva del datore di lavoro e dei dirigenti nell'ambito della salute e sicurezza nel lavoro. Con tale articolo si determina una interpretazione di chiusura dell'articolo 2087 del codice civile, facendo venir meno l'obbligo dell'imprenditore ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori. In buona sostanza, si vincolerebbe l'imprenditore alle sole norme di legge esonerandolo, di fatto, dall'adeguamento al progresso scientifico.

Inoltre, con la lettera *d*) dell'articolo 15-*bis*, si stabilisce che «il datore o il dirigente non risponde della morte o dell'infortunio se l'evento è ascrivibile al fatto di un preposto, progettista, medico competente, lavoratore, lavoratore autonomo cioè al fatto di uno qualsiasi degli altri soggetti operanti nel contesto produttivo», con la conseguenza che se è intervenuto il fatto colposo di un altro soggetto subordinato, il vertice per definizione non ne risponde, anche se il datore o il dirigente abbiano contribuito causalmente all'infortunio. Si rileva in questo caso un chiaro eccesso di delega che introduce nel nostro sistema giuridico una norma che, per la

sua rilevanza sistematica, dovrebbe venire collocata nella parte generale del codice penale perché opera un vero e proprio ribaltamento dell'accertamento processuale: un conto, infatti, è affermare che il datore non può essere chiamato sempre a rispondere degli infortuni anche quando non ha colpa (principio mai negato dalla nostra giurisprudenza), altro è esentarlo da responsabilità anche quando è in colpa, solo perché con la sua concorrono altre responsabilità. Tale modifica è da considerarsi ancora più grave, in quanto, trattandosi di norma favorevole al reo, opera in via retroattiva, e dunque incide anche sui processi in corso, imponendo l'assoluzione del datore quando vi sia la responsabilità anche di un altro soggetto. Si tratta in definitiva di una norma che contrasta radicalmente con le indicazioni provenienti dalle fonti normative comunitarie e con i principi da sempre affermati dalla nostra giurisprudenza. Emergono inoltre evidenti profili di incostituzionalità:

per eccesso di delega, visto che nella legge-delega non vi era sussisteva alcun accenno a tale modifica;

per violazione della normativa comunitaria, che alla direttiva 391/89 limita l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro all'intervento di fattori eccezionali ed imprevedibili;

per violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Carta Costituzionale, poichè viene irragionevolmente istituito un regime di favore per il datore ed i dirigenti;

nella nuova stesura dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 81/08 sono modificate le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, che costituisce il principale e più delicato adempimento del datore di lavoro. Al riguardo, lo schema di decreto correttivo prevede che la valutazione del rischio specifico debba avvenire «nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'articolo 6 entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse». Trattasi di un rinvio assolutamente inaccettabile, sia perché i tempi di emanazione delle indicazioni da parte della citata Commissione saranno necessariamente lunghi, data la quantità di adempimenti affidata a tale organismo, sia perché la direttiva 89/391/CE ed il Decreto Legislativo 626 del 1994 impongono già da tempo di valutare tutti i rischi connessi al lavoro. La violazione di tale obbligo, tra l'altro, è già costata all'Italia una condanna per inadempimento da parte della Corte di giustizia CE (C-49/00);

si introduce, inoltre, con l'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, una norma secondo la quale «la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi». Tale norma genera confusione sia perché l'articolo 28 del Decreto legislativo del 2008 prevede invece, al preciso scopo di supportare le imprese nella difficile attività in questione, che siano elaborate procedure standardizzate di valutazione dei rischi da parte della Commissione consultiva; sia perché rischia di provocare un danno per le imprese anziché

in una semplificazione, in quanto la mancanza di criteri certi le espone maggiormente al rischio di affidarsi a soggetti non sufficientemente qualificati;

con le modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 81/08 introdotte dall'articolo 12 dello schema di decreto correttivo viene messo in discussione il diritto di milioni di lavoratori e lavoratrici delle piccole e piccolissime imprese sotto i quindici dipendenti ad avere una rappresentanza certa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, viene soppressa la disposizione del Decreto 81/08 che sancisce l'obbligo del datore di lavoro (articolo 18 comma 1 lettera *aa*) a comunicare all'Inail il nominativo (ove presente) del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza prevedendo, in mancanza di questa comunicazione, che la rappresentanza sia esercitata in questi casi dal Rappresentante territoriale dei lavoratori. A questo meccanismo, semplice ed efficace e per il quale l'Inail aveva già predisposto procedure e moduli, lo schema di decreto correttivo sostituisce una procedura che prevede al successivo articolo 47, come modificato dall'articolo 27 dello schema di decreto correttivo, che siano i lavoratori di queste realtà a dover comunicare al datore di lavoro di non aver eletto il proprio Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all'impresa, prevedendo poi che il datore di lavoro comunichi ciò non più all'INAIL ma agli Organismi Paritetici, peraltro non ancora costituiti in larghissima parte del territorio nazionale;

con le modifiche introdotte all'articolo 25 del decreto legislativo 81/08, presentate sotto il segno della semplificazione di misure formali, si attua il sostanziale svuotamento della cartella sanitaria di rischio del lavoratore. Infatti, la previsione della conservazione delle cartelle sanitarie da parte del datore di lavoro, oltre a porre rilevanti problemi di *privacy* e di tutela del lavoratore, impedisce la ricerca pubblica e le indagini epidemiologiche sugli effetti del lavoro sulla salute;

nella nuova stesura dell'articolo 26 del decreto legislativo 81/08 relativo agli appalti, non è condivisibile in primo luogo la riduzione delle ipotesi di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Non è infatti possibile stabilire a priori se le interferenze delle lavorazioni sussistono o sono irrilevanti. Si sottolinea inoltre che le norme di cui agli articoli 2-*bis* e 15-*bis* hanno una potenziale incidenza anche nel campo degli appalti, in quanto producono l'effetto di esonerare il committente dalle proprie responsabilità per gli infortuni avvenuti ai dipendenti dell'appaltatore, anche quando tali infortuni siano conseguenza dell'ambiente di lavoro predisposto dal committente e quando siano dovute al mancato coordinamento dei sistemi di sicurezza delle diverse aziende operanti nello stesso ciclo produttivo. Ciò, inoltre, è da considerarsi ancora più grave visto che il sistema degli appalti e del decentramento produttivo costituiscono notoriamente uno dei principali fattori di rischio;

con la nuova versione dell'articolo 41 del decreto legislativo 81/08 si cancella il divieto della visita medica preassuntiva. Inoltre, si istituisce l'obbligo della visita medica alla ripresa del lavoro, dopo una lunga ma-

lattia (almeno sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l' idoneità alla mansioni. Tali modifiche non possono considerarsi condivisibili: in particolare, l'abrogazione del divieto di visita preassuntiva (articolo 41 comma 3, lettera a)) da parte del medico di fiducia dell'azienda, si pone in contrasto con l'articolo 5 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori);

la modifica dell'articolo 50 del decreto legislativo 81/08 produce l'effetto di escludere, attraverso una interpretazione riduttiva dell'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori, le rappresentanze aziendali dalla possibilità di intervenire su materie di loro stretta competenza (quali ritmi e carichi di lavoro, turni, riposi, riposi notturni e settimanali, ferie etc), demandando questa funzione e la conseguente responsabilità ai soli Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza. Con tale norma si nega ai lavoratori ed alle loro rappresentanze il diritto di contrattare l'organizzazione del lavoro, determinando nel contempo l'isolamento del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

lo schema di decreto legislativo correttivo interviene sull'articolo 52 decreto legislativo 81/08 spostando la maggioranza della risorse a favore dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (costituzione, formazione e attività) agli Organismi Paritetici e eliminando la quota di finanziamento proveniente dalla irrogazione delle sanzioni, con il rischio di ridurre l' incisività degli Rlst e di snaturarne la funzione di rappresentanza;

viene prevista in numerosi articoli contenuti nello schema di decreto correttivo una inaccettabile riduzione generalizzata delle sanzioni, poiché in un momento in cui la politica del governo in materia penale è tutta tesa ad un indiscriminato inasprimento della reazione penale sulla scorta della invocazione di pene esemplari (tra i settori oggetto delle modifiche più recenti: immigrazione, circolazione stradale, molestie, ecc.) la sicurezza sul lavoro rappresenta l'unico settore in cui, invece, si ritiene preferibile diminuire il carico sanzionatorio, quasi a voler dimostrare che la sicurezza dei lavoratori non può essere considerato un interesse meritevole di tutela. Si rileva inoltre che, nell'ambito del quadro sanzionatorio descritto dallo schema di decreto correttivo, le sanzioni vengono aumentate solo per i lavoratori. In buona sostanza la riduzione delle sanzioni che si propongono nello schema di decreto correttivo è stata realizzata non soltanto diminuendo alcune delle pene previste per singoli reati, ma anche incidendo, negativamente, sulla concreta praticabilità del sistema, sulla sua effettività e sui poteri degli organi di vigilanza.

esprime parere negativo sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed invitano il governo a ritirare la proposta.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 23 giugno 2009

95^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi» (n. 94)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore, senatore RIZZI (*LNP*), illustra, per le parti di competenza della Commissione, lo schema di decreto legislativo in esame, il quale stabilisce una disciplina sanzionatoria per i casi di mancato rispetto dei requisiti per l'igiene dei mangimi posti dal Regolamento comunitario n. 183/2005, riguardo al ciclo di produzione, commercializzazione ed utilizzo dei mangimi da parte degli operatori del relativo settore.

Al riguardo, osserva che la finalità perseguita dalle disposizioni in esame consiste proprio nell'esigenza di garantire la sicurezza dell'intera filiera alimentare, a partire dalla salute degli animali e dell'ambiente per finire a quella dei consumatori. In questo quadro risultano coinvolti in qualità di autorità competenti il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Aziende sanitarie locali, negli ambiti di rispettiva competenza, per quanto riguarda le procedure di registrazione (articolo 3) e riconoscimento (articolo 4) di stabilimenti di produzione e commercializzazione di mangimi, nonché per violazioni di obblighi specifici (articolo 5 dello schema di decreto legislativo).

Conclude preannunciando un orientamento favorevole, riservandosi di formulare una proposta di osservazioni alla luce delle considerazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

È aperta la discussione generale.

La senatrice PORETTI (*PD*), nel rilevare preliminarmente l'importanza delle disposizioni che stabiliscono requisiti per l'igiene dei mangimi, anche tenuto conto degli effetti che si possono produrre sulla salute umana, rileva che il Regolamento (n. 183/2005) stabilisce non solo tali requisiti, ma prevede anche che gli stabilimenti dove si preparano i mangimi siano sorvegliati e regolati. Lo schema di decreto legislativo, nel recepire tale Regolamento comunitario, prevede soltanto sanzioni amministrative, peraltro di lieve entità. Inoltre, si specifica che dal recepimento menzionato non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i controlli necessari sono svolti attraverso le attuali forze, come i NAS. In relazione a tali aspetti, ritiene che sarebbe stato auspicabile sia un rafforzamento dell'apparato sanzionatorio, sia la previsione di maggiori risorse per effettuare i controlli.

Con specifico riferimento ai profili sanzionatori, peraltro, appare sorprendente la motivazione contenuta nella relazione di accompagnamento laddove si giustifica la previsione di sanzioni soltanto amministrative nell'ottica di una generale politica che promuove la depenalizzazione; in realtà, su svariati aspetti della vita individuale e sociale, l'Esecutivo, in altri provvedimenti, sembra aver adottato una concezione antitetica, diretta a rafforzare e non a ridurre le sanzioni penali. D'altro canto, una maggiore attenzione all'apparato sanzionatorio si rivela tanto più necessaria alla luce non soltanto di vicende eclatanti del passato come quella della «mucca pazza», ma anche in ragione di episodi di cronaca recenti, come quello accaduto a Treviso dove alcuni cani sono morti per aver ingerito cibo contenente melanina.

Inoltre, lo stesso rafforzamento delle misure di controllo dovrebbe essere giustificato anche alla luce dell'enorme fatturato economico riguardante il settore dei mangimi animali e del fatto che la produzione zootecnica costituisce il 50% della produzione agricola. Coglie l'occasione infine per segnalare l'opportunità di promuovere abitudini alimentari non prevalentemente fondate sull'assunzione di carne animale.

Poiché nessun altro senatore dichiara di intervenire, il presidente TOMASSINI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore RIZZI (*LNP*), illustra uno schema di osservazioni favorevoli.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli proposto dal relatore che risulta allegato al resoconto della seduta.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni» (n. 82)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Poiché nessun senatore risulta iscritto a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE invita il relatore ad intervenire in sede di replica.

Il relatore, senatore CALABRÒ (*PdL*), illustra uno schema di osservazioni favorevoli pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Il presidente TOMASSINI fa presente che, anche in considerazione del fatto che l'atto del Governo n. 82 è stato assegnato con riserva in attesa che sia trasmesso il parere della Conferenza Stato-Regioni, la votazione finale su tale provvedimento si svolgerà la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE avverte che la seduta prevista per giovedì 25 giugno, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,35.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 94**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO
DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 82**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

rilevata l'opportunità che restino esclusi dalla disciplina normativa gli enti pubblici ausiliari, quali gli ordini provinciali dei medici e la loro relativa federazione, sottoposti al controllo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

condividendo l'esigenza di sanzionare i medici che rilasciano certificazioni mediche false o falsamente attestanti uno stato di malattia, ferma restando tuttavia l'importanza di tenere in debita considerazione quanto già previsto dagli articoli 480 e 481 del codice penale, concernenti il reato di falso ideologico;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

IN SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2009

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Legge comunitaria 2009

C. 2449 Governo

(Parere alla XIV Commissione della Camera)

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008

Doc. LXXXVII, n. 2

(Parere alla XIV Commissione della Camera)

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizione sul disegno di legge comunitaria 2009 e parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008)

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, riferisce che il disegno di legge comunitaria 2009 reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. Evidenzia che il provvedimento al Capo I presenta disposizioni di carattere generale sui procedimenti per l'adempiimento degli obblighi comunitari. Osserva che l'articolo 1 delega il Governo al recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine previsto da ciascuna direttiva; il procedimento di delega prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari con riguardo alle direttive di cui all'allegato B, nonché all'allegato A se si preveda il ricorso a sanzioni penali, ed il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari per le direttive che comportano conseguenze finanziarie. Rileva

che viene stabilito un obbligo di relazione alle Camere sia sull'esercizio delle deleghe sia sull'attuazione delle direttive da parte delle regioni. Fa notare che l'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe contenute nell'articolo 1, mentre l'articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate e l'articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli, che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria, sono a carico dei soggetti interessati. Evidenzia che l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie. Sottolinea che il Capo II reca disposizioni particolari di adempimento, nonché principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa ed il Capo III prevede due deleghe volte all'attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Ravvisa, in conclusione, l'esigenza che siano introdotte misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea. Reputa altresì opportuno precisare la portata che riveste l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle «modalità di individuazione» delle materie di competenza regionale richiamato al comma 7 dell'articolo 1 in merito all'obbligo, per il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome.

Illustra quindi la Relazione sulla Partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. rileva che la prima parte tratta le questioni istituzionali dell'Unione e gli orientamenti prioritari delle politiche economico-finanziarie, anche in relazione alla recente crisi dei mercati internazionali. Osserva che la seconda parte, suddivisa in tre sezioni, illustra la partecipazione dell'Italia alla cd. «fase ascendente» del processo normativo comunitario ed a quella «discendente»: nella prima sezione viene sottolineato il ruolo centrale avuto dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) nella fase della partecipazione italiana al processo decisionale dell'Unione europea; la seconda sezione analizza l'azione del Governo nelle singole politiche, con particolare riguardo per il mercato interno e la concorrenza, le politiche agricole e la pesca, i trasporti e le infrastrutture, la ricerca, l'energia e l'ambiente, la politica fiscale e la lotta alle contraffazioni, le politiche sociali, lo spazio europeo della libertà giustizia e sicurezza; la terza sezione illustra la dimensione esterna del processo di integrazione europea e la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso. Si sofferma quindi sulla terza parte, che riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione. Evidenzia che la Relazione presenta dieci allegati contenenti dati riguardanti, principalmente, l'attività del CIACE, i provvedimenti attuativi di atti comunitari adottati nel 2008 da parte dello

Stato, delle regioni e Province autonome, i provvedimenti in materia fiscale i ricorsi presentati dal Governo avverso notificazioni degli organismi comunitari, la partecipazione delle Camere al processo normativo comunitario. Ravvisa l'esigenza che sia rafforzata, nel quadro dei processi decisionali comunitari, l'applicazione del principio di sussidiarietà, promuovendo iniziative tese a potenziare il ruolo, in ambito europeo, delle istituzioni regionali e territoriali e che siano promosse iniziative a sostegno dello sviluppo delle aree montane e rurali e del ruolo dell'agricoltura nelle politiche comunitarie e internazionali.

Il deputato Mario PEPE (*PD*), in relazione alla legge comunitaria, sostiene la necessità che sia previsto, all'articolo 5, relativamente ai testi unici riguardanti principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che i relativi schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. In ordine alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, reputa opportuno che sia promosso una ampia interlocazione ed un più incisivo confronto tra l'Unione europea e le comunità regionali; ritiene quindi necessario che siano attivate misure di sostegno a favore delle aree o comunità regionali a forte svantaggio socio-economico.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Pepe e dichiarando di accogliere le proposte dallo stesso avanzate, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni e condizione sul disegno di legge comunitaria 2009 (*vedi allegato 1*); formula altresì una proposta di parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (*vedi allegato 2*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*), nel prendere atto delle valutazioni del relatore ed in considerazione del rilievo dei provvedimenti in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte deliberazioni, la proposta di parere sul disegno di legge comunitaria 2009 e la proposta di parere sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

La seduta termina alle ore 14,25.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 2449, in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la commissione di merito l'opportunità di considerare l'introduzione di misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea;

b) valuti la commissione di merito l'opportunità di precisare la portata e l'efficacia che riveste l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle «modalità di individuazione» delle materie di competenza regionale richiamato al comma 7 dell'articolo 1 in merito all'obbligo, per il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome, e di precisare altresì che tale informativa sia trasmessa, tra i soggetti destinatari, anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali;

e con la seguente condizione:

sia previsto che, all'articolo 5, comma 1, in relazione ai testi unici o codici di settore riguardanti principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, che i relativi schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

ALLEGATO 2

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008
(Doc. LXXXVII, n. 2)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata, per i profili di competenza, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2008;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia rafforzata, nel quadro dei processi decisionali comunitari, l'applicazione del principio di sussidiarietà promuovendo iniziative e attivando misure volte a potenziare il ruolo, in ambito europeo, delle istituzioni regionali e territoriali e sia promosso un maggior confronto tra l'Unione europea e le comunità regionali;

b) siano promosse iniziative a sostegno dello sviluppo delle aree montane e rurali e del ruolo dell'agricoltura nelle politiche comunitarie e internazionali, nonché delle aree o comunità regionali a forte svantaggio socio-economico.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 23 giugno 2009

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il presidente RUTELLI svolge alcune comunicazioni di carattere organizzativo e sul calendario dei lavori.

Audizione del Direttore dell'Agencia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio Piccirillo

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agencia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio PICCIRILLO, il quale risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai senatori ESPOSITO e PASSONI e dai deputati BRIGUGLIO, COTA, FIANO e ROSATO.

Audizione del Direttore dell'Agencia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno Branciforte

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agencia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno BRANCIFORTE, il quale risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dal senatore CAFORIO e dai deputati FIANO e ROSATO.

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Martedì 23 giugno 2009

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

SULLA TUTELA DEI MINORI NEI MEZZI DI COMUNICAZIONE

La seduta inizia alle ore 12,15.

Deliberazione di una integrazione al programma

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera, su alcune integrazioni al programma dell'indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Tali integrazioni consistono nell'inserimento delle audizioni dei Ministri dell'interno, dei beni e delle attività culturali, delle politiche europee e della gioventù.

Propone pertanto di integrare il programma dell'indagine nel senso sopraindicato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'integrazione al programma dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dalla presidente.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone altresì che, se non vi sono obiezioni, l'audizione del Presidente dell'Associazione Telefono Arcobaleno, svolta il 9 giugno scorso nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile, venga acquisita anche agli atti dell'indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 12,20.

Audizione della Coordinatrice del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile, Cinzia Grassi

(Svolgimento e conclusione)

La seduta inizia alle ore 12,20.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Cinzia GRASSI, *coordinatrice del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le senatrici Laura ALLEGRI (PDL) e Anna Maria SERAFINI (PD), la deputata Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) e la presidente Alessandra MUSSOLINI.

Cinzia GRASSI, *coordinatrice del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,35.

Audizione del Presidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *media* e minori, Franco Mungerli

La seduta inizia alle ore 13,35.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Franco MUGERLI, *Presidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *media* e minori*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD), le deputate Gabriella CARLUCCI (PDL)

e Luisa CAPITANIO SANTOLINI (*UDC*) e la presidente Alessandra MUSSOLINI.

Franco MUGERLI, *Presidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 23 giugno 2009

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 13,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolge quindi alcune considerazioni sull'inchiesta in corso, che la Commissione ha iniziato procedendo su due fronti: da un lato esaminando la situazione generale, che si riscontra a livello nazionale, mediante una serie di audizioni di carattere istituzionale; dall'altro, invece, concentrandosi sulle diverse situazioni che si registrano a livello regionale.

Sotto quest'ultimo profilo la Commissione sta indagando approfonditamente nell'ambito della regione Lazio e proseguirà successivamente con le regioni Campania, Sicilia e Calabria, secondo gli orientamenti maturati all'interno dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo. Nell'ambito di questi approfondimenti a livello territoriale, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, ha definito lo svolgimento di specifiche missioni secondo il seguente calendario: dal 14 al 16 luglio 2009 in Campania; dal 15 al 17 settembre 2009 in Sicilia occidentale; dal 29 settembre al 1° ottobre 2009 in Sicilia orientale; dal 16 al 19 novembre 2009 in Calabria.

La Commissione, inoltre, si recherà per una missione di studio in Francia dal 13 al 15 ottobre 2009, per la quale sarà richiesta la prescritta autorizzazione ai Presidenti delle Camere.

Svolge quindi alcune considerazioni sull'organizzazione dei lavori della Commissione, secondo le decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo: al riguardo fa presente che, almeno in questa prima fase, sembra inevitabile ricorrere a due sedute settimanali per recuperare il lungo periodo – quasi un anno – intercorso

tra l'inizio della XVI legislatura e la costituzione della Commissione. A questo proposito l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, ha stabilito che, a partire dal prossimo mese di luglio, di norma, la Commissione si riunisca stabilmente il mercoledì, tra le 14,30 e le 16, nonché il giovedì, a partire dalle ore 14 o comunque al termine delle votazioni nelle due assemblee.

Intervengono quindi i deputati Alessandro BRATTI (*PD*) e Mauro LIBÈ (*UdC*), i senatori Gianpiero DE TONI (*IdV*) e Candido DE ANGE-LIS (*PdL*), la senatrice Magda NEGRI (*PD*), il senatore Cosimo IZZO (*PdL*) e il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, il quale, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 23 giugno 2009

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARINO avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Riferisce altresì alla Commissione di una richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

La senatrice BIANCONI, in considerazione della delicatezza dei temi che saranno affrontati nel corso dell'audizione del dottor Montaguti, ritiene preferibile che l'audizione di quest'ultimo si svolga in forma segreta. Auspica che, più in generale, l'Ufficio di Presidenza della Commissione sia investito della questione relativa ai criteri che presiedono alla pubblicità dei lavori.

Il senatore GRAMAZIO e il senatore RIZZI si associano alle considerazioni svolte dalla senatrice Bianconi.

Il senatore COSENTINO ritiene opportuno affrontare le questioni generali relative alla pubblicità dei lavori in sede di Ufficio di Presidenza. Nel caso di specie non ritiene sussistano particolari ragioni per secretare i lavori. Dichiarò tuttavia che i Commissari del proprio Gruppo si atterranno alle valutazioni della maggioranza.

Il PRESIDENTE comunica che la questione relativa alla pubblicità dei lavori potrebbe essere affrontata – anche con approccio casistico – in sede di Ufficio di Presidenza, ma la decisione ultima in base al Rego-

lamento spetta alla Commissione. Per ciò che concerne la seduta odierna, prendendo atto della richiesta formulata da diversi senatori, sottopone alla Commissione la decisione relativa alla secretazione dell'audizione.

La Commissione concorda sulla secretazione.

Audizione del direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, dottor Ubaldo Montaguti

Il presidente MARINO, dopo aver introdotto l'audizione del dottor Montaguti, formula due quesiti: uno relativo alla vicenda dei materiali biologici rinvenuti nelle aree ipogee del Policlinico; l'altro inerente – più in generale – alla sicurezza della struttura diretta dall'audito. Quindi, nel dare la parola al dottor Montaguti, dichiara segreto il prosieguo della seduta.

(La seduta continua in forma segreta).

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di rinviare il seguito dell'audizione ad una seduta successiva, per consentire ai Commissari già iscritti a parlare di formulare i propri quesiti e all'audito di corrispondere alle varie domande ricevute.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Montaguti, anche a nome della Commissione, e lo congeda, togliendo quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 23 giugno 2009

60^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1574) *Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(151) *RAMPONI. – Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d'interesse da parte dell'amministrazione della Difesa*

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, ritenendo opportuno invitare la Commissione di merito a specificare la portata normativa della clausola di salvaguardia prevista all'articolo 2, comma 1, rispetto alla fattispecie generale di cui all'articolo 1, comma 1.

Quanto agli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(153) RAMPONI. – Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 23 giugno 2009

46^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 16.

(1554) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) fa presente che le disposizioni contenute nel disegno di legge sono in modelli OCSE generalmente adottati. Nella relazione tecnica vengono esaminati gli ambiti oggettivi delle imposte sui redditi (utili delle imprese, dividendi, interessi, redditi da lavoro) sostenendo, sulla base dei dati disponibili per l'anno 2004, come l'impatto complessivo delle disposizioni non determini significative variazioni di gettito. Rileva che occorre pertanto valutare l'opportunità di richiedere una stima degli effetti complessivi sulla base di dati più aggiornati ed elementi quantitativi più precisi per verificare la neutralità finanziaria del provvedimento.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1555) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso

le Istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SAIA (*PdL*) rileva che non sono associati oneri al provvedimento in esame. Pur osservando che le richieste di indennizzo sono oneri di natura eventuale, tuttavia, ritiene che appare opportuno acquisire conferma che a tali oneri si possa provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

Il sottosegretario GIORGETTI precisa che le norme ivi contenute rivestono carattere di natura eventuale e conferma che alla loro attuazione si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime quindi parere non ostativo.

(1559) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, al fine di garantire la corrispondenza tra l'onere e la copertura finanziaria del provvedimento, occorre acquisire conferma che la prima riunione della Commissione di cui all'articolo 11 dell'Accordo si svolgerà in Arabia Saudita nell'anno 2009.

Il sottosegretario GIORGETTI conferma che la prima riunione si svolgerà in Arabia Saudita nell'anno 2009.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime quindi parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 16,10.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Martedì 23 giugno 2009

11^a Seduta

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(1555) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le Istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 13

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Sergio Divina (*Doc. IV-ter*, n. 15).
-

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 14,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica sul processo di razionalizzazione della rete degli Uffici all'estero.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE**(1^a - Affari costituzionali)****(2^a - Giustizia)***Mercoledì 24 giugno 2009, ore 14**IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 660 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro la prostituzione (1079).
 - PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione (125).
 - CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 600-*bis* del codice penale in materia di prostituzione minorile (570).
 - Paolo FRANCO. – Disposizioni in materia di prostituzione (674).
 - STIFFONI. – Misure contro lo sfruttamento della prostituzione e in materia di controlli sanitari (756).
 - DELLA MONICA ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale (776).
 - MUSSO. – Disposizioni in materia di lotta alla prostituzione (1027).
 - SERRA ed altri. – Norme in materia di prostituzione (1093).
 - Vittoria FRANCO ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale (1139).
 - e delle petizioni nn. 44 e 227 ad essi attinenti.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (212).
- COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (547).
- DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (781).
- CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine (932).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (1552) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pizzolante ed altri; Pini ed altri*).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (628).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).

– GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).

– e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).

– BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).

– Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).

– COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XI. Esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).

– BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).

– BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).

– SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).

– Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18

- agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - e della petizione n. 243 ad esso attinente.
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
 - SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
 - MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
 - Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
 - FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
 - FLERES ed ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni» (n. 82).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (n. 79).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace (1440).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di divieto di chiamare il Presidente della Repubblica a testimoniare (191).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione (214).

- D’AMBROSIO ed altri. – Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità (390).
- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (394).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (395).
- D’AMBROSIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (509).
- LI GOTTI ed altri. – Disposizioni per l’accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie (584) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- D’AMBROSIO ed altri. – Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio (738) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (839) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CENTARO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione del principio costituzionale dell’imparzialità dei magistrati (1274).
- D’ALIA. – Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale (1287).
- e delle petizioni nn. 482 e 607 ad essi attinenti.

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (212).

- COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (547).
- DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (781).
- CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine (932).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche» (n. 55-*bis*).
- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi» (n. 94).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica e infrastrutturale degli arsenali (n. 127).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d'interesse da parte dell'amministrazione della Difesa (151).
- RAMPONI. – Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate (153).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace (1440).

III. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della società «Difesa Servizi Spa» (1373).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
- BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).

- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni» (n. 82).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Partenariato europeo per i ricercatori (n. 192).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo (87).

- CAGNIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e delega al Governo in materia di disciplina del Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive (1422).
- ASCIUTTI ed altri. – Nuovo ordinamento delle attività cinematografiche ed audiovisive (1429).
- D'ALIA. – Legge di riforma delle attività cinematografiche e audiovisive (1553).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Roberto Castelli sulla realizzazione ed il finanziamento delle opere connesse alla manifestazione Milano Expo 2015.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari» (n. 83).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GAMBA ed altri. – Disciplina della professione di *sommelier* e delega al Governo per la regolamentazione della materia (720).
- ZANETTA ed altri. – Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici (1339).
- LAURO ed altri. – Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203, in materia di equo canone per i contratti agrari (1346).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).
- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 8,30 e 14

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES ed altri. – Disposizioni in materia di educazione finanziaria (1288).
- LEDDI. – Norme in merito all'educazione finanziaria (1477).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Nomina del Presidente dell'Agenzia spaziale italiana – ASI (n. 38).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione del Presidente del Gruppo Barilla.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (n. 79).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni» (n. 82).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (392).

- COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550).
 - NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche (918).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).

- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- LANNUTTI. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950).
- RIZZI. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).
- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni (n. 82).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sui contenuti del «Libro Bianco sul futuro del modello sociale», con particolare riferimento ai profili della tutela della salute.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RANUCCI ed altri. – Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico (979).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARRARA ed altri. – Legge-quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).
- CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).

- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).
- PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).
- BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).
- CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).
- CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
- FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
- PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
- e delle petizioni nn. 20 e 273 ad essi attinenti.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Libro bianco – L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo – (COM (2009) 147 def.) (n. 34).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto comunitario:

- Decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COMM(2009) 136 def.) (n. 31).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Alla XIV Commissione della Camera:

- Legge comunitaria 2009 (A.C. 2449 Governo) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 14,30

Audizione del dottor Giuseppe Travaglini, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 8,30

Audizione del Rettore dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
professor Luigi Frati.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 24 giugno 2009, ore 8,15

Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPS), dott. Antonio Mastropasqua e dott. Vittorio Crecco, su aspetti inerenti i bilanci consuntivi 2004-2006, il preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 23 giugno 2009

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa	» 117
--	-------

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Martedì 23 giugno 2009

Presidenza del Presidente
Luigi VITALI

L'incontro si è svolto dalle ore 13,10 alle ore 13,50.

**Incontro con il Rappresentante Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa,
Ambasciatore Sergio Busetto**

